



Bando di concorso Borsa di studio - Anno Accademico 2020/2021

Sommario	Pag.
Art. 1 norme di riferimento	4
Art. 2 Destinatari del beneficio e istituzioni universitarie	5
2.1 I corsi per i quali è concessa la borsa di studio	5
2.2 Opzione tra ultimo semestre della laurea triennale o primo anno di laurea magistrale biennale.....	5
2.3 Laurea vecchio ordinamento	6
2.4 Diplomi universitari conseguiti presso le scuole dirette a fini speciali dell'ISEF, dell'Accademie di Belle Arti e dell'ISIA	6
2.5 Studenti iscritti ai corsi a tempo parziale	6
2.6 Studenti iscritti ai corsi di specializzazioni e a quello per le professioni legali	6
Art. 3 Termini per l'iscrizione ai singoli corsi	6
Art. 4 Durata di concessione dei benefici	6
4.1 Durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi di cui al D.M. 270/2004 e Dottorati di ricerca	6
4.2 Durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA e del Conservatorio	6
4.3 Durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi ITS	7
4.4 Studenti diversamente abili	7
4.5 Durata iscritti contemporaneamente percorsi formativi di cui all'art. 3 D.M. n. 616 del 10/8/2017.....	7
4.6 Azzeramento anzianità universitaria	7
4.7 Il computo dei semestri	7
4.8 La sospensione dagli studi concessa con decreto rettorale	7
4.9 Studenti vincitori di borsa per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi	7
4.10 Studenti in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono ad un corso di laurea a ciclo unico	7
4.11 Studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale	8
4.12 Studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici in conto borsa di studio	8
4.13 Studente che risulti vincitore per l'ultimo semestre e si laurei entro la sessione autunnale o quella straordinaria di marzo o aprile dell'anno accademico 2019/2020	8
Art. 5 Integrazione delle borse di studio per studenti laureati in corso	8
Art. 6 Requisiti richiesti per la partecipazione al concorso	9
Art. 7 Requisiti di merito	9
7.1 Disposizione generale	9
7.2 Studenti iscritti al primo anno	9
7.3 Studenti diversamente abili	9
7.4 Studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca	9
7.5 Studenti iscritti agli anni successivi al primo	9
7.6 Requisito diploma scuola secondaria di secondo grado	10
7.7 Valutazione del merito per gli studenti che effettuano un passaggio di corso	10
7.8 Valutazione crediti acquisiti ma non ancora convalidati entro il 10 agosto 2020	11
7.9 Studente trasferito o abbia richiesto un passaggio di corso – dichiarazione per i crediti riconosciuti dall'Istituzione universitaria	11



7.10	Studenti diversamente abili riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o “invalidita’ non inferiore al 66%”	11
7.11	Valutazione dei crediti	12
7.12	La richiesta dei crediti bonus	12
7.13	Requisito di merito per il mantenimento della borsa di studio concessa agli studenti iscritti al primo anno di corso.....	13
7.14	Mancato conseguimento dei requisiti di merito entro il 30-11-2021 previsti per il mantenimento della borsa di studio concessa agli studenti iscritti al primo anno di corso	13
Art. 8	Requisiti economici e patrimoniali	14
8.1	Disposizione generale	14
8.2	Gli indicatori ISEE e ISPE.....	14
8.3	Definizione del nucleo familiare.....	14
8.4	Studente indipendente	14
8.5	Genitori non conviventi.....	15
8.6	Studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca	15
8.7	Rifugiati politici ed apolidi	15
8.8	L’indicatore parificato per gli studenti stranieri.....	15
8.9	ISEE corrente.....	16
8.10	Variazione ISEE in corso d’anno	16
Art. 9	Studenti con uno o entrambi i genitori che hanno perso il lavoro da luglio 2019 a giugno 2020	16
Art. 10	Modalità e termini per la presentazione della domanda	17
10.1	Termini perentori per la presentazione della domanda	17
10.2	modalità di presentazione della domanda	17
10.3	modalità di invio della domanda.....	18
10.4	Scelta sede studenti del primo anno.....	19
10.5	Modifica della domanda online.....	19
10.6	altre disposizioni	20
10.7	Presidi territoriali di riferimento per gli studenti	20
10.8	Diniego trasferimento domanda ad altri Enti.....	20
Art. 11	Documentazione richiesta per la partecipazione al concorso	20
11.1	Disposizione generale	20
11.2	Studenti stranieri – calcolo dell’ISEE Parificato	20
11.3	Altra documentazione	22
11.4	Regolarità e completezza della documentazione presentata	24
Art. 12	L’importo delle borse di studio	25
12.1	Tipologia degli studenti destinatari degli interventi (Fuori sede, pendolare e in sede)	25
12.2	Gli importi.....	25
12.3	Importo della borsa di studio per l’ulteriore semestre	26
12.4	Importo borsa studenti iscritti contemporaneamente percorsi formativi di cui all’art. 3 D.M. n. 616 del 10/8/2017.....	26
12.5	Riduzione degli importi della borsa di studio in relazione al valore ISEE	26
12.6	Integrazione della borsa di studio per studenti diversamente abili	27
12.7	Rivalutazione importo borsa di studio	28
12.8	La rinuncia al servizio alloggio.....	28
Art. 13	La ripartizione dei fondi destinati alla concessione delle borse di studio	28
13.1	I fondi destinati alla formazione del budget.....	28
13.2	Le riserve	28
13.3	Copertura del servizio ristorazione per studenti idonei	29



13.4 Ripartizione della disponibilità finanziaria tra gli studenti iscritti agli anni successivi al primo	29
Art. 14 Formulazione delle graduatorie	29
14.1 Criteri per la formulazione delle graduatorie	29
14.2 Studenti iscritti al primo anno ed agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.....	30
14.3 Studenti iscritti agli anni successivi al primo del Conservatorio	30
14.4 Studenti stranieri con nucleo non residente in Italia che non hanno presentato la documentazione in originale legalizzata e la scheda raccolta dati	30
14.5 Importazione dei dati e collocazione in graduatoria	30
14.6 Graduatoria per la concessione del servizio alloggio.....	31
14.7 Graduatoria per la concessione del servizio alloggio agli studenti diversamente abili.....	31
Art. 15 Pubblicazione delle graduatorie	31
15.1 Graduatorie provvisorie	31
15.2 Istanze di revisione e graduatorie assestate	31
15.3 Graduatorie definitive	32
Art. 16 Modalità di erogazione delle borse di studio	32
16.1 Il servizio alloggi	32
16.2 Il servizio mensa	34
16.3 la quota contante	35
16.4 altre disposizioni afferenti il servizio alloggi e di ristorazione	35
Art. 17 Contributi per la mobilità internazionale degli studenti	36
Art. 18 Domande presentate oltre i termini stabiliti dall'art. 10	38
18.1 Domande oltre il termine dell'1/9/2020	38
18.2 Studenti esclusi.....	38
18.3 Modifiche scadenze precedenti	39
Art. 19 Concessione e tariffe dei servizi riservati agli studenti idonei non beneficiari della borsa di studio	39
Art. 20 Cause di esclusione	39
Art. 21 Cause di revoca o decadenza	40
Art. 22 Tariffe e modalità per il recupero dell'importo delle borse di studio a seguito di un provvedimento di revoca	41
Art. 23 Accertamento delle condizioni economiche, di merito e sanzioni amministrative	42
23.1 Accertamento della condizione economica	42
23.2 Conclusione verifica	42
23.3 L'accertamento della condizione di merito	42
Art. 24 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679	43
Art. 25 Il responsabile del procedimento	47
Art. 26 norma di rinvio	47

**ART. 1****NORME DI RIFERIMENTO**

In conformità alle disposizioni previste dal:

- a) D.P.C.M. 09/04/2001 “disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari emanato a norma dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390;
- b) D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)”
- c) Decreto MURST 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia Nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- d) Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3/11/1999, n. 509”;
- e) D.P.C.M. N. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e successive modificazioni.
- f) Art. 10 del D. Lgs. 15/9/2017 n. 147 e successive modifiche e integrazioni.
- g) Legge 6 marzo 1998 n. 40, concernente “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successivi modificazioni e integrazioni;
- h) L.R. n. 4 del 20 febbraio 2017, “disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”;
- i) Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017 – 2019 approvato con deliberazione del Consiglio regionale Marche n. 54 del 27/6/2017 di cui all’art. 5 della L.R. n. 4, del 20 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- j) Programma regionale per il diritto allo studio approvato ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 4, del 20 febbraio 2017;
- k) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

L’Erdis della Regione Marche bandisce un concorso per il conferimento di Borse di Studio per l’anno accademico 2020/2021.



ART. 2

DESTINATARI DEL BENEFICIO E ISTITUZIONI UNIVERSITARIE

2.1 Hanno titolo a partecipare al concorso per il conferimento delle borse di studio, per l'anno accademico 2020/2021, limitatamente al conseguimento del primo titolo di laurea per ciascun livello di studio, gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dal presente bando che si iscrivono:

- a) ai corsi di laurea di primo e secondo livello e di laurea magistrale a ciclo unico in attuazione del Decreto 509/99, sostituito dal Decreto Miur n. 270 del 22/10/2004 (Università degli Studi di Camerino, Macerata, Urbino e Politecnica delle Marche Ancona);
- b) ai corsi di primo e secondo livello previsti dalla legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99 (ISIA di Urbino, Accademia di Belle Arti di Urbino e Macerata, Conservatorio di musica di Pesaro e Fermo afferenti rispettivamente il presidio di Urbino e Macerata);
- c) ai corsi Poliarte - Politecnico delle arti applicate all'impresa di cui al D.Miur n. 623/2016 e alla convenzione DDPF n. 14 del 07/03/2017;
- d) ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione attivati presso le sedi universitarie di Urbino Macerata Ancona e Camerino (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Dlgs 4 agosto 1999, n. 368);
- e) ai corsi di dottorato di ricerca eventualmente attivati dalle università ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, a condizione che l'iscritto non benefici della borsa di studio di cui al Decreto Ministeriale n. 224/99.
- f) alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona, riconosciuta con decreto MIUR 24-09-2003 e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la regione Marche;

2.2 Gli studenti iscritti all'ultimo anno della laurea di primo livello, nell'anno accademico 2019/2020, all'atto di presentazione della domanda di borsa di studio per l'anno accademico 2020/2021, dovranno effettuare l'opzione tra ultimo semestre della laurea triennale o primo anno di laurea magistrale biennale. Pertanto, possono presentare la domanda per **l'ultimo semestre della laurea triennale** gli studenti che non intendono laurearsi nelle ultime sessioni utili per l'anno accademico 2019/2020 (sessione straordinaria di febbraio-aprile 2021) ma che si iscrivono regolarmente all'anno accademico 2020/2021 al primo anno fuori corso della laurea triennale.

Possono presentare domanda di borsa per il **primo anno di laurea magistrale biennale** coloro che si laureano alla triennale entro la data prevista nei manifesti delle Istituzioni Universitarie che si preiscrivono o iscrivono regolarmente al primo anno della laurea Magistrale per l'anno accademico 2020/2021 entro i termini di scadenza fissati dalle singole Istituzioni Universitarie.

Qualora lo studente non riesca a conseguire il diploma di laurea triennale entro la data in premessa e si iscriva al primo anno fuori corso della triennale dovrà produrre, entro il 3 maggio 2021, una autodichiarazione attestante il merito alla data del 10/08/2020 e la sua domanda verrà considerata come



richiesta di borsa per il settimo semestre e in presenza dei requisiti necessari il beneficio sarà confermato e quindi rideterminato con atto successivo.

- 2.3 La **laurea vecchio ordinamento** è fatta corrispondere alla laurea magistrale e consente di concorrere alla borsa di studio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (decreto MIUR 22/10/2004 n. 270).
- 2.4 Il titolo di Diploma universitario conseguito presso le scuole dirette a fini speciali, delle Istituzioni universitarie del territorio è fatto corrispondere, in base alla normativa vigente, alla Laurea Triennale.
- 2.5 Gli iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non possono beneficiare della borsa di studio.
- 2.6 Le scuole di Specializzazione per le professioni legali, come le altre Scuole di Specializzazione che non sono obbligatorie per l'esercizio della professione ai sensi dell' art. 2 lettera d), non rientrano nella concessione di borse di studio

ART. 3

TERMINI PER L'ISCRIZIONE AI SINGOLI CORSI

Per l'anno accademico 2020/2021 gli studenti dovranno essere iscritti ai corsi entro le date previste dai bandi pubblicati dalle Istituzioni Universitarie di cui all'art. 2.

ART. 4

DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di cui al presente articolo con le seguenti modalità:

- 4.1 Corsi attivati in attuazione del D.M. 270/2004 dall'Università degli studi di Ancona, Camerino, Macerata ed Urbino e dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona di cui al DM 24.9.2003 e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la regione Marche:
 - a) Per gli iscritti ai corsi di **Laurea (L)**, per un periodo di **sette semestri**, a partire dall'anno di prima immatricolazione ad un qualsiasi corso di studi universitario;
 - b) Per gli iscritti ai corsi di **Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU)** per un periodo pari alla **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre** a partire dall'anno di prima immatricolazione ad un qualsiasi corso di studi universitario;
 - c) Per gli iscritti ai corsi di **Laurea Magistrale (LM)** per un periodo **cinque semestri** a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario di secondo livello;
 - d) Per gli iscritti ai corsi del **Dottorato di Ricerca (DOT)**, a condizione che l'iscritto non benefici della borsa di studio di cui al Decreto Ministeriale n. 224/99, ed ai corsi di Specializzazione (SSP), ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368, il beneficio è concesso per un periodo di tempo pari alla **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici** a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario di terzo livello.
- 4.2 Agli studenti che si iscrivono all'ISIA, all'Accademia di Belle Arti di Macerata e di Urbino nonché al Conservatorio di musica "G. Rossini" di Pesaro e al "G. B. Pergolesi" di Fermo, il beneficio della Borsa



di studio è concesso per lo stesso periodo di tempo stabilito per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D. M. n. 270/04 dell'Università a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto.

- 4.3 Per gli iscritti agli Istituti tecnici superiori **ITS** per la **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**, a partire dall'anno di prima iscrizione.
- 4.4 **Per gli studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% o per gli studenti con invalidità riconosciuta dalla competente commissione ai sensi della l. 104/1992** i benefici sono concessi per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:
- a) Laurea – per un periodo di nove semestri;
 - b) Laurea Magistrale – per un periodo di sette semestri;
 - c) Laurea Magistrale a ciclo unico:
 - con durata legale di 5 anni – per un periodo di tredici semestri;
 - con durata legale di 6 anni – per un periodo di quindici semestri;
 - d) per gli iscritti agli Istituti tecnici superiori **ITS** qualora i corsi siano strutturati in CFU (crediti formativi universitari) e le Fondazioni **ITS** siano convenzionate con la Regione Marche per il DSU (diritto allo studio universitario), per la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.
- 4.5 Per gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2.1 che accedono contemporaneamente per l'a.a. 2020/2021 agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all'art. 3 del D.M. del 10/8/2017 n. 616 la durata del periodo per la concessione è aumentata di un semestre.
- 4.6 L'anzianità universitaria viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno e, in caso di re-iscrizione agli studi, lo studente ha titolo per concorrere alla concessione della borsa, a condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita per lo stesso anno di corso e che sia in possesso dei requisiti richiesti.
- 4.7 Il computo dei semestri avviene sempre a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto al rispettivo livello, indipendentemente dalla sede e dal corso di prima iscrizione ad una qualsiasi Istituzione Universitaria Italiana.
- Per anno di prima iscrizione si intende il primo accesso ai corsi.**
- 4.8 Gli anni di sospensione dagli studi (massimo due), concesso con decreto rettorale, non saranno computati al fine della valutazione del merito (anni di carriera) dello studente per l'erogazione dei benefici.
- 4.9 Gli studenti vincitori di borsa **per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi** hanno diritto ad usufruire in conto borsa dei servizi alloggio e mensa per il periodo **01 ottobre 2020 - 31 marzo 2021**.
- 4.10 **Studenti in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono ad un corso di laurea a ciclo unico.**

Gli studenti **in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono** ad un corso di laurea, attivato in conseguenza della riforma universitaria (magistrale a ciclo unico), potranno usufruire della borsa di studio per la differenza tra il numero degli anni impiegati per il conseguimento del titolo posseduto e gli



anni per i quali è prevista la concessione di borsa di studio al corso di laurea a cui lo studente chiede di iscriversi per l'anno accademico 2020/2021.

Per gli studenti medesimi, la borsa di studio potrà essere concessa, comunque, a partire dall'anno di iscrizione successivo al numero di anni impiegati per conseguire il titolo nel corso di provenienza.

4.11 Studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale

I benefici sono concessi agli studenti che abbiano i requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo di studio precedente.

4.12 Studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici in conto borsa di studio.

Gli studenti che conseguono il titolo di studio **durante il periodo di fruizione dei benefici in conto borsa di studio (vincitori)**, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale), mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio) ad essa connessi.

4.13 Lo studente che risulti vincitore di borsa di studio per l'ultimo semestre che si laurei entro la sessione autunnale o quella straordinaria di marzo o aprile dell'anno accademico 2019/2020, decade dal beneficio della borsa di studio in quanto non in possesso dell'iscrizione per l'a.a. 2020/2021.

ART. 5

INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI IN CORSO

Lo studente che consegua il titolo di Laurea o di laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di una integrazione in denaro pari alla metà della quota contante della borsa ottenuta nell'ultimo anno di corso, anno accademico 2020/2021. Considerate l'esiguità delle risorse destinate a tale beneficio potranno ottenere l'integrazione gli studenti vincitori di borsa (non vincitori di ulteriore semestrale) che conseguono il titolo di laurea nella prima sessione utile prevista per l'anno accademico 2020/2021. Per gli studenti disabili il diritto a beneficiare del premio di laurea si determina con il conseguimento del titolo entro il 1° anno fuori corso.

Per la concessione delle integrazioni l'ERDIS riserverà una somma pari a 40.000,00 euro. Nel caso in cui la riserva di fondi non sia sufficiente a coprire tutte le richieste degli studenti aventi titolo, si provvederà alla formulazione di una graduatoria unica regionale, ordinata per voto, (agli studenti che avranno superato l'esame di laurea con 110 e lode sarà aggiunto un punto) a parità di voto di laurea in ordine crescente per valore (ISEE). Viene comunque garantito il pagamento completo dell'integrazione spettante allo studente che in relazione alla sua posizione in graduatoria riceverebbe solo un pagamento parziale a causa della scarsità del fondo.

L'integrazione della borsa di studio può essere richiesta una sola volta nel corso degli studi. Pertanto, gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea triennale e successivamente ad un corso di laurea magistrale possono, a scelta, richiederla al conseguimento del titolo di primo livello, laurea triennale, o al conseguimento del titolo di secondo livello, laurea magistrale.



La richiesta di integrazione della Borsa di Studio deve essere presentata, entro e non oltre il **3 Dicembre 2021**. Lo studente dovrà utilizzare il modulo online accedendo all'area riservata del sito internet dell'Erdis. In caso di mancato invio del modulo entro i suddetti termini, il premio di laurea non verrà conferito.

Lo studente che prosegue gli studi della laurea magistrale e che proviene da una qualsiasi Università o Istituzione fuori dalla Regione Marche, deve comunicare se ha già beneficiato nella laurea triennale dell'integrazione della borsa di studio dall'Ente di provenienza.

ART. 6

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Lo studente che richiede la borsa di studio deve essere in possesso dei requisiti di merito, economico patrimoniali di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente bando.

ART. 7

REQUISITI DI MERITO

7.1 Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio per l'anno accademico 2020/2021, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito:

7.2 **STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO:**

- a) **Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico**, di cui all'art. 2 del presente bando fatto salvo il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, i requisiti di merito sono valutati ex post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio. Il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito entro la data del **10/08/2021** almeno **20 crediti** per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno **10 crediti per gli altri**.
- b) Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi ITS, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito, richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del 10/08/2021, almeno 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (semestri) ed almeno 9 crediti per gli altri.

7.3 **Studenti diversamente abili.**

Tali disposizioni non si applicano agli studenti diversamente abili riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi della Legge 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%.

7.4 Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti universitari.

7.5 **STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO**



Soddisfatti gli eventuali obblighi formativi, per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo (gli anni di carriera dovranno comprendere la totalità degli anni a partire dall'anno di prima immatricolazione in assoluto e fino all'anno accademico 2020/2021) i requisiti da acquisire entro il 10 agosto 2020 sono:

Laurea di 1° livello		Laurea magistrale		Laurea magistrale a ciclo unico		Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	
2° anno	25	2° anno	30	2° anno	25	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
3° anno	80	ulteriore semestre	80	3° anno	80	
ulteriore semestre	135			4° anno	135	
				5° anno	190	
				6° anno	245	
				ulteriore semestre	55 crediti in più rispetto al 6° anno	

Lo studente che si iscrive al secondo anno della laurea e della laurea magistrale a ciclo unico, oltre ad aver maturato i crediti indicati in tabella per poter concorrere alla borsa di studio deve aver soddisfatto anche gli eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione al corso (Art. 6 Decreto MIUR. 270/2004).

7.6 Requisito indispensabile per l'accesso al beneficio è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

In ordine al requisito di merito del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per l'accesso al beneficio, si precisa che, in virtù della recente sentenza del TAR Marche n. 383/2020, non passata in giudicato e soggetta ad impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, allo stato la richiesta del possesso di tale requisito da parte dello studente è sospesa, con espressa riserva dell'Ente di rivalutare ed aggiornare le graduatorie finali e richiedere la restituzione di quanto concesso ai soggetti che dovessero risultare non legittimati, all'esito del giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

7.7 Valutazione del merito per gli studenti che effettuano un Passaggio di corso

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che abbiano effettuato un passaggio di corso, i **crediti formativi, sono validi solo se riconosciuti** per il corso di studio per il quale si richiede il beneficio. Pertanto, i crediti sopra menzionati sono validi solo se previsti dal piano degli studi relativo all'anno del corso di laurea per il quale lo studente chiede la borsa di studio.

Nel caso in cui il passaggio di corso non sia stato deliberato dalle competenti autorità universitarie alla data della compilazione della domanda lo studente dovrà dichiarare i crediti maturati nel corso di studio di provenienza.



La posizione in graduatoria nel nuovo corso di laurea (corso a cui lo studente si iscrive nell'anno accademico 2020/2021) sarà provvisoriamente determinata sulla base del merito maturato nel corso di provenienza.

Allo stesso modo saranno valutate le carriere degli studenti che passano o si trasferiscono da corsi di laurea triennali a corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Anche per questi studenti si applica il principio dell'art. 7. 5 e cioè che gli anni di carriera dovranno comprendere la totalità degli anni a partire dall'anno di prima immatricolazione in assoluto e fino all'anno accademico 2020/2021.

7.8 Valutazione dei crediti acquisiti ma non ancora convalidati entro il 10 agosto 2020.

Al fine dell'ammissione al concorso e del calcolo del punteggio che determina la posizione in graduatoria dello studente, i crediti non ancora convalidati entro il 10 agosto 2020 quali:

- a) crediti relativi agli esami sostenuti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (es. Socrates/Erasmus);
- b) crediti non ancora convalidati a causa di regolarizzazione della posizione didattico-amministrativa dello studente (es. trasferimento da altra Università);

devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Saranno utilmente valutati ai fini del calcolo del punteggio, indipendentemente dalla data di convalida, tutti gli esami/crediti certificati dalla segreteria competente come sostenuti entro il **10 agosto 2020**.

7.9 Lo studente **trasferito da altra sede universitaria** o che abbia richiesto un passaggio di corso è tenuto a presentare, a seguito della delibera del competente organo universitario, un'autocertificazione dalla quale si possano valutare i crediti convalidati e l'anno di corso al quale è stato ammesso.

7.10 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RICONOSCIUTI DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA L. 104/92 O "INVALIDITA' NON INFERIORE AL 66%"

Corsi attivati in attuazione del D.M. 270/04 e dalla legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale:

I requisiti di merito individualizzati da acquisire entro il 10/8/2020 si discostano del **40%** da quelli previsti all'art. 7.5 del presente articolo. La durata di concessione dei benefici è di **nove** semestri per i corsi di laurea triennale, di **sette** semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale e di **quindici** semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.

Laurea di 1° livello		Laurea magistrale		Laurea magistrale a ciclo unico con durata di 5 anni		Laurea magistrale a ciclo unico con durata legale di 6 anni		Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	
2° anno	15	2° anno	18	2° anno	15	2° anno	15	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
3° anno	48	3° anno	48	3° anno	48	3° anno	48	



1°FC°anno	81	Ultimo semestre	81	4° anno	81	4° anno	81
Ulteriore semestre	114			5° anno	114	5° anno	114
				6°anno	147	6°anno	147
				ulteriore semestre	180	7° anno	180
						ulteriore semestre	213

Agli studenti diversamente abili **non si applicano i criteri di merito previsti, dall'art. 7, punto 2** del Programma Regionale per l'a.a. 2020/2021 per l'erogazione della 2° rata della borsa di studio e per il caso di revoca o decadenza dal beneficio.

7.11 Valutazione dei crediti

I crediti di cui al presente articolo sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

I limiti indicati per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

I crediti in esubero, (in sovrannumero o fuori piano di studi) cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

7.12 BONUS

Per il **solo conseguimento dei requisiti minimi di merito** per l'accesso ai benefici di cui ai commi precedenti lo studente su espressa richiesta, può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "BONUS" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale possono utilizzare la quota di bonus maturata e non utilizzata durante l'iscrizione al precedente corso di laurea. Coloro che non hanno mai usufruito dei bonus nel corso di laurea di primo livello potranno utilizzare per il secondo anno della magistrale massimo n. 15 bonus.

Il **BONUS** può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del "Bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. (Esempio studente iscritto ad un corso di laurea di primo livello: se al secondo anno ha utilizzato n. 3 crediti di bonus sui n. 5 a disposizione, per raggiungere il requisito minimo previsto per la partecipazione al concorso pari a n. 25 crediti, l'anno successivo, iscritto al terzo anno, per raggiungere il requisito minimo previsto per la



partecipazione al concorso pari a n. 80 crediti, dovrà aver conseguito almeno n. 78 crediti reali ai quali potrà aggiungere i n. 2 crediti bonus residui non utilizzati).

La richiesta di utilizzo del bonus deve essere effettuata in sede di compilazione della domanda di borsa di studio.

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a seguito del conseguimento di un diploma presso le scuole dirette a fini speciali, equiparato ad un titolo di primo livello.

7.13 Requisito di merito per il mantenimento della borsa di studio concessa agli studenti iscritti al primo anno di corso.

Per il mantenimento della borsa di studio, gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, devono sostenere entro il **30 novembre 2021**, almeno **venti crediti**, per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno **dieci crediti** per gli altri, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Non è consentito l'utilizzo dei bonus per il raggiungimento dei limiti di cui al capoverso precedente.

In presenza delle seguenti situazioni eccezionali i termini per il conseguimento del merito richiesto per il mantenimento della borsa possono essere prorogati di tre mesi:

- a) eventi luttuosi riferiti ai componenti del nucleo familiare dichiarato;
- b) ricovero ospedaliero di almeno dieci giorni del richiedente la borsa di studio;
- c) nascita di un figlio;
- d) eventi rientranti fra le cause di calamità naturali.
- e) Altri casi di particolare gravità debitamente documentati.

L'istanza di proroga debitamente documentata, deve essere presentata, a pena di esclusione, prima della scadenza del termine fissato per conseguire il merito richiesto dal bando.

L'accoglimento delle istanze per i casi indicati alla lettera e) è subordinato alla valutazione del Direttore il quale può avvalersi del parere di una Commissione appositamente nominata. In caso di accoglimento della richiesta lo studente deve comunicare il raggiungimento del merito entro 15 giorni successivi alla data di scadenza della proroga concessa, pena la decadenza dal beneficio.

7.14 Gli studenti vincitori che non conseguono il requisito di merito entro il 30 novembre 2021 incorrono nella revoca della borsa di studio, tali studenti sono tenuti a:

- a) restituire le somme eventualmente percepite;
- b) rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti secondo le tariffe previste dall'art. 5 del Piano regionale triennale 2017 - 2019 e successive integrazioni e modificazioni;

Le somme da restituire saranno definite nelle rispettive determinazioni di pagamento che saranno notificate agli studenti interessati.

Il rimborso, definito nel provvedimento di revoca, dovrà avvenire con le modalità indicate nel provvedimento stesso.



L'Ente trasmetterà l'informativa dell'atto di revoca della borsa di studio alle Istituzioni Universitarie di cui all'art. 2 del presente bando per i provvedimenti di propria competenza.

ART. 8

REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI

8.1 Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per le prestazioni del Diritto allo Studio Universitario, con specifico riferimento allo studente richiedente il beneficio, come previsto dal DPCM n.159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 6 del Programma annuale della regione Marche per l'a.a. 2020/2021. Pertanto tutti gli studenti dovranno recarsi presso un CAAF o altro professionista abilitato per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa ai redditi dell'anno d'imposta 2018. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente come previsto dall'art 10 comma 6 del DPCM n.159/2013.

8.2 **Gli indicatori ISEE e ISPE**

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2020/2021, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti economico/patrimoniale:

- ISEE fino a € **21.000,00**
- ISPE fino a € **38.000,00.**

L'Isee è costituito dal rapporto tra l'Ise (Indicatore situazione economica) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'Ispe è costituito dal rapporto tra l'Isp (Indicatore situazione patrimoniale) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Il superamento anche solo di uno di tali valori è causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013, nel caso in cui il richiedente la prestazione sia stato beneficiario di borsa di studio nell'anno 2018, certificata dall'Ente con attestazione CU-2019, ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto, dall'ente erogatore, l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

8.3 **Definizione del nucleo familiare**

Per la concessione della borsa di studio, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal DPCM n.159 del 05/12/2013.

Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, richiedenti i benefici per il diritto allo studio, l'attestazione ISEE deve contenere la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di" (riportare il Codice Fiscale di entrambi o più studenti).

8.4 **Studente indipendente**



Ai sensi del DPCM 159/2013, art. 8, lo studente che non abita più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro e comunque non presso parenti di ogni ordine e grado;
- b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In base al decreto ministeriale n. 363 del 29/12/2015, l'adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.

8.5 I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del Dpcm n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del decreto n. 159/2013.

8.6 Studente iscritto ai Corsi del Dottorato di Ricerca

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 (art. 8, comma 4, DPCM 159/2013).

8.7 Rifugiati politici ed apolidi

Ai fini della valutazione della condizione economica, per **gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi**, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13.

8.8 L'indicatore parificato per studenti stranieri non residenti in Italia o con il nucleo familiare dei genitori residenti all'estero.

Gli studenti **non residenti in Italia** (Extra-UE o UE con nucleo familiare all'estero) e **lo studente straniero residente in Italia, non indipendente, con nucleo familiare dei genitori residenti all'estero** dovranno, al pari degli studenti italiani, presentare la certificazione ISEE e ISPE. Considerato che tale calcolo non è contemplato nel DPCM 159/2013, sulla base della normativa vigente, le Rappresentanze nazionali degli Organismi per il diritto allo studio universitario e i Centri di assistenza fiscale hanno stipulato un protocollo di intesa, rinnovabile anche per il 2020, per il calcolo ISEE applicabile agli studenti stranieri. Sulla base di quanto previsto dal protocollo gli studenti stranieri dovranno presentare



la Scheda raccolta dati **con indicatore parificato universitario** rilasciata da un CAAF convenzionato e riportare le relative informazioni che saranno richieste nel modulo di domanda online.

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia e non è iscritto alle liste AIRE che si iscrivono ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico con domanda presentata regolarmente nel termine stabilito e che non saranno in grado di presentare con la domanda tutta la necessaria documentazione in originale relativa al nucleo familiare, ai redditi e patrimoni esteri, potranno provvisoriamente allegare copia fotostatica della documentazione, anche se non legalizzata.

A pena di esclusione dalle graduatorie definitive, con l'eventuale restituzione del valore dei benefici gratuiti usufruiti, i predetti studenti debbono consegnare all'ERDIS entro il **29 ottobre 2020**, in un unico plico gli originali legalizzati e la scheda raccolta dati con l'indicatore parificato universitario.

Il suddetto termine del 29 Ottobre può essere eccezionalmente prorogato fino ad un massimo di 15 giorni con provvedimento del Direttore generale.

La documentazione necessaria per il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato è indicata all'art. 11 del presente bando.

8.9 ISEE corrente

L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del DPCM 159/2013 e secondo le modalità ivi descritte.

8.10 Il beneficiario degli interventi, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio, o in caso di errori nella dichiarazione Isee utilizzata per la richiesta della borsa è tenuto a presentare, anche in corso d'anno, una nuova Dichiarazione sostitutiva unica e a darne comunicazione all'Ente il quale provvederà alla revoca del beneficio nel caso in cui uno o entrambi gli Indicatori Isee superino le soglie stabilite all'art. 8 del presente bando.

Art. 9

STUDENTI CON UNO O ENTRAMBI I GENITORI CHE HANNO PERSO IL LAVORO DA LUGLIO 2019 A GIUGNO 2020

In applicazione dell'art. 5 del programma regionale per il diritto allo studio, adottato per l'anno accademico 2020/2021, sarà effettuata una riserva pari al 5% dei fondi a favore degli studenti appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro dal Luglio 2019 al Giugno 2020 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda in situazione di crisi economica nel territorio italiano e siano iscritti nelle liste di disoccupazione di cui alla L.297/02 o mobilità di cui alla L. 223/1991 o di cui alla L. 236/1993. Per questi studenti devono ricorrere comunque le condizioni di reddito/patrimonio e di merito di cui agli art. 7 e 8 del presente bando. Il trenta per cento dei fondi sarà riservato agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e di terzo livello. Qualora



i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le richieste saranno formulate due distinte graduatorie, tra primo anno e anni successivi, tenendo conto rispettivamente della situazione economica (ISEE) e del merito.

Gli studenti interessati dovranno obbligatoriamente inviare la documentazione di cui all'art. 11.3 lettera f.

Art. 10

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

10.1 Termini perentori per la presentazione della domanda

La domanda della borsa di studio per l'anno accademico 2020/2021 deve essere presentata, pena esclusione dal concorso, entro **le ore 18,00 del giorno 1 Settembre 2020, rispettando le disposizioni di seguito descritte.**

10.2 Modalità di presentazione della domanda

Lo studente che presenta la domanda di borsa di studio deve essere in possesso dell'Attestazione ISEE, salvo le diverse disposizioni di cui all'art. 8 del bando se studente italiano o straniero con redditi prodotti all'estero. Qualora ne sia sprovvisto e la scadenza dei termini sia imminente, deve presentare presso un CAAF abilitato o direttamente all'INPS, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva del modulo MB2 - Quadro C (prestazioni universitarie) prevista all'art. 10 del DPCM n. 159/2013. **La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere presentata in ogni caso, entro il termine di scadenza della domanda, pena l'esclusione dal beneficio** (art. 11 comma 9 del DPCM n. 159/2013).

Lo studente, può, quindi, presentare la domanda di borsa di studio (entro l'1/9/2020), anche nel caso in cui non sia in possesso dell'attestazione ISEE, assumendo sul modulo di domanda online, l'impegno a presentare la dichiarazione sostitutiva unica entro il giorno 1/9/2020 termine di scadenza della domanda. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate unicamente on line; la procedura di accesso alla domanda medesima sarà indicata sul portale dell'Erdis.

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle di seguito descritte.

L'autenticazione al sito web

Lo studente dopo avere effettuato l'accesso al sito web e prima della compilazione, dovrà autenticarsi con il sistema previsto dalla Regione Marche denominato "Cohesion 2.0" che prevede le seguenti modalità:

- **Autenticazione DEBOLE con Utente e Password.**

Tale tipologia di account può essere ottenuto direttamente on-line creando il proprio utente basato sul Codice Fiscale. Successivamente viene indicata via e-mail la procedura per l'ottenimento della propria password.

- **Autenticazione FORTE con Pin Raffaello**

E' necessario in questo caso recarsi in una LRA autorizzata (Local Registration Authority) il cui elenco è visibile sul sito www.cartaraffaello.it, o presso gli sportelli di front office del diritto allo



studio della regione Marche, muniti di un documento ufficiale in corso di validità (Carta di identità, Passaporto) ed un documento attestante il proprio Codice Fiscale.

Verranno rilasciate le credenziali di cui: una prima parte in formato stampa ed una seconda parte via e-mail

Il rilascio di tali credenziali è gratuito e vale per sempre sino a revoca dell'intestatario.

- **Autenticazione forte con OTP - (Pin OTP)**

La modalità di autenticazione **OTP Cohesion - One Time Password**, a differenza delle terna Pin Raffaello, è una credenziale valida solo per una singola sessione di accesso. La OTP, al contrario delle credenziali statiche, non può essere memorizzata, pertanto richiede una tecnologia supplementare per poter essere generata ed usata ad ogni accesso. In particolare è richiesta l'installazione dell'APP Google Authenticator nel proprio smart phone e comunque il possesso, per il primo accesso, di un codice Pin.

- **Autenticazione FORTE tramite Smart-Card**

Qualora lo studente abbia a disposizione un lettore di Smart-Card e sia già titolare di una card riconosciuta dal sistema Cohesion-2.0 è possibile autenticarsi tramite tale supporto.

- **Per l'anno accademico 2020/2021 lo studente può autenticarsi anche con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) che consente diverse tipologie di autenticazione secondo i seguenti livelli dello stesso Spid:**

- **Autenticazione DEBOLE con Spid di livello 1**
- **Autenticazione FORTE con Spid di livello 2 e livello 3**

Per ottenere il proprio SPID, è possibile fare riferimento al sito www.spid.gov.it dove è possibile reperire tutte le informazioni operative e l'elenco dei provider accreditati.

10.3 In relazione al tipo di autenticazione prescelta lo studente dovrà:

A. Autenticazione “debole” (Utente e Password)

1. Compilare e confermare la domanda on line.
2. Stampare e firmare la domanda.
3. Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la stampa della domanda firmata, la fotocopia di un documento di identità e l'eventuale documentazione ad integrazione della richiesta, entro i termini previsti dal bando di concorso. **Fa fede la data apposta da parte dell'ufficio postale di partenza.** Lo studente, tenendo conto dell'Istituzione universitaria frequentata, dovrà inoltrare la domanda ai seguenti indirizzi riferiti al presidio Erdis di riferimento:

Presidio territoriale ERDIS di competenza	Indirizzi ai quali inviare la stampa della domanda firmata, con la fotocopia di un documento di identità
ERDIS Presidio di Ancona	Vicolo della Serpe n. 1, 60121 Ancona



ERDIS Presidio di Camerino	Invio in raccomandata : Colle Paradiso, 1 – Le Mosse 62032 Camerino (MC) Consegna manuale: Sede di Camerino in Loc. Colle Paradiso, 1 – Le Mosse (MC) Sede di Ascoli Piceno - Via Pacifici Mazzoni, 2
ERDIS Presidio di Macerata	Viale Piave n. 35, 62100 Macerata
ERDIS di Urbino	Via V. Veneto n. 45, 61029 Urbino

La consegna manuale della domanda presso gli sportelli dei diversi Presidi sarà possibile solo a partire dal 25 agosto 2020.

Lo studente che non deve allegare alla domanda originali cartacei può inviare la domanda stessa **firmata digitalmente** dal richiedente, al seguente indirizzo PEC: erdis@emarche.it. Il file allegato alla PEC deve essere obbligatoriamente quello generato dalla procedura della domanda online dell'Erdis. La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine di scadenza previsto al punto 10.1.

La mancata trasmissione e consegna della domanda entro il termine di scadenza è causa di esclusione dal concorso.

B. Autenticazione “forte”

- a) dovrà compilare, confermare e inviare la domanda on line (digitando il tasto “invia al protocollo”) entro i termini di scadenza stabiliti dal bando di concorso.
- b) è esonerato dall’inviare la stampa della domanda agli indirizzi riportati al paragrafo precedente, ma deve far pervenire l’eventuale altra documentazione richiesta entro i termini stabiliti dal bando di concorso.

10.4 Lo studente che deve immatricolarsi al primo anno che non abbia ancora maturato la decisione sulla sede di iscrizione può presentare più di una domanda in relazione al presidio di riferimento delle sedi prescelte.

Lo studente entro la data del 2 Ottobre 2020 deve comunicare con dichiarazione sottoscritta la effettiva sede e corso di iscrizione per l’a.a. 2020/2021.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata manualmente o fatta pervenire al presidio Erdis di riferimento tramite posta elettronica certificata o via telefax accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento. In difetto di tale comunicazione sarà ritenuta valida la domanda con ID più alto protocollata digitalmente o manualmente.

10.5 Modifica della domanda online

E’ possibile modificare la domanda, già inviata on line, entro i termini di scadenza proponendo una nuova domanda. In ogni caso sarà valutata la domanda con l’ID più alto protocollata digitalmente o manualmente dall’Ufficio Diritto allo Studio entro il termine di scadenza previsto dal presente bando.

Nel caso di cui al punto 10.4 sarà valutata la domanda con l’ID più alto presentata per ogni presidio di riferimento.



Nel rispetto dei termini di scadenza è ammessa anche l'eventuale integrazione della documentazione a corredo della domanda.

10.6 Altre disposizioni

La ricevuta di avvenuta consegna della domanda rilasciata dall'Ente, anche per mezzo della procedura di protocollazione on line, non attesta la correttezza e la completezza della domanda stessa e della relativa documentazione; responsabilità che resta, in ogni caso, in capo allo studente dichiarante. Lo studente è personalmente responsabile della veridicità e completezza di quanto dichiarato. L'Erdis, pertanto, declina ogni responsabilità in caso di errata o incompleta documentazione e non è tenuto altresì a segnalare eventuali anomalie.

10.7 Presidi territoriali di riferimento per gli studenti

Gli studenti dovranno rivolgersi ai rispettivi seguenti presidi territoriali dell'Erdis per ottenere informazioni, presentare o inviare qualsiasi richiesta.

- **Al Presidio territoriale di Ancona** Vicolo della Serpe 1 – 60121 Ancona, potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università Politecnica delle Marche, all'Istituto "Poliarte" di Ancona, alla Scuola Superiore di Mediatori Linguistici di Ancona e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la regione Marche.
- **Al Presidio territoriale di Camerino** Via Le Mosse, Colle Paradiso 1 – 62032 Camerino (Mc) potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Camerino; alla sede collegata di Ascoli Piceno Via Pacifici Mazzoni n. 2 – 63100 Ascoli Piceno (Ap), potranno rivolgersi gli studenti frequentanti il corso di studio nelle sedi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto.
- **Al Presidio territoriale di Macerata** Viale Piave n. 35 – 62100 Macerata potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Macerata, all'Accademia di Belle Arti di Macerata e al Conservatorio statale musicale "G. B. Pergolesi" di Fermo.
- **Al Presidio territoriale di Urbino** Via V. Veneto n. 45 – 61029 Urbino potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino, all'Accademia di Belle Arti di Urbino, all'Isia di Urbino e al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro.

10.8 La richiesta da parte dello studente di trasferire la domanda di borsa di studio presentata presso Enti per il Diritto allo studio di altre Regioni non verrà presa in considerazione.

ART. 11

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

11.1 Per accedere ai benefici previsti per l'anno accademico 2020/2021, tutti gli studenti con patrimonio e redditi prodotti in Italia devono essere in possesso dell'attestazione ISEE o ricevuta della DSU specifica per "**Prestazioni per il diritto allo studio universitario**".

11.2 Studenti stranieri – Calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato

Gli studenti stranieri non possono avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione di seguito descritta in originale e formato cartaceo. La



documentazione dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e legalizzata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio.

Per I paesi che hanno aderito e ratificato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre del 1961 è ammesso l'utilizzo dell'apostille in luogo della legalizzazione dell'Ambasciata italiana.

Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, oppure da un traduttore ufficiale.

Per i paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana la documentazione sopra indicata può essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture.

La documentazione dovrà attestare:

- a) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capofamiglia, alla data di presentazione della domanda;

In caso di morte di uno dei genitori, sui documenti deve essere indicata la data del decesso oppure deve essere allegata ulteriore documentazione attestante l'evento.

In caso di separazione o divorzio dei genitori deve essere allegato un certificato che attesti tale condizione.

E' ugualmente necessaria apposita documentazione in caso di abbandono del genitore o di pronuncia da parte della competente autorità di allontanamento dello stesso dalla residenza familiare.

- b) il reddito percepito da ogni componente il nucleo familiare espresso nella moneta del proprio paese nell'anno d'imposta 2018; in caso di assenza di reddito per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;

Nel caso vi siano difficoltà a documentare tale assenza di reddito deve essere presentata documentazione giustificativa come ad esempio certificato che attesti lo stato di disoccupazione, l'occupazione di addetto ai servizi domestici (casalingo/a) o la condizione di studente/ssa.

- c) la descrizione di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà di ogni componente il nucleo familiare alla data del 31/12/2018 con indicazione del valore definito ai sensi del comma 3 art. 5 del DPCM n. 159/13; in caso di assenza di patrimonio per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;

- d) la descrizione del patrimonio mobiliare costituito dalle componenti specificate all'art. 5 comma 4 del DPCM 159/13, detenute all'estero possedute alla data del 31/12/2018 oppure il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno da ogni componente il nucleo familiare; La documentazione relativa al patrimonio mobiliare rilasciata da Istituti bancari e assimilati è dispensata dalla legalizzazione dell'Autorità diplomatica italiana competente per territorio fermo restando l'obbligo della traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata da un traduttore ufficiale.



- e) fotocopia del permesso di soggiorno, per l'a.a. 2020/2021, rilasciato dall'Autorità di P.S. preposta. La copia del permesso di soggiorno può essere presentata successivamente purché entro la data del 31/12/2020 ma in questo caso i benefici saranno assegnati sotto condizione e con la sospensione del pagamento di eventuali somme di denaro fino alla consegna effettiva del documento. Se il documento non viene presentato entro il 31/12/2022 lo studente decade dal diritto ad ottenere le eventuali somme di denaro connesse alla Borsa di studio salva comunque la revoca del beneficio in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno da parte dell'autorità preposta.

Per gli studenti provenienti da stati membri dell'Unione Europea è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, **ma non è richiesta la legalizzazione.**

Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto del Ministero Istruzione Università e ricerca del 6 maggio 2020 devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. La relativa, certificazione è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ISEE ed ISPE ad euro "zero".

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per **gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi**, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13. Tali studenti devono allegare alla domanda **la copia del certificato che attesta il riconoscimento del loro status di rifugiato politico o di apolide.**

Gli studenti richiedenti asilo politico sono tenuti alla presentazione della documentazione ufficiale di richiesta di asilo.

Anche per questi studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13.

L'eventuale concessione della borsa di studio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato. Una volta ottenuto il riconoscimento di tale status, oltre ad acquisire il diritto all'erogazione della quota monetaria della borsa, lo studente può iniziare a fruire gratuitamente dei servizi connessi alla borsa (mensa ed alloggio se disponibile).

11.3 **Altra documentazione**

Gli studenti che si identificano in una delle condizioni di seguito descritte dovranno produrre:

- a) **Contratto di affitto.**



Gli studenti fuori sede beneficiari di borsa di studio, non alloggiati presso le strutture abitative dell'Ente per **mancanza di posti liberi o per gli studenti frequentanti i corsi nelle sedi distaccate in cui l'Ente non dispone di strutture abitative**, dovranno presentare entro la data del **13 Novembre 2020** copia del contratto di affitto a titolo oneroso, registrato all'Agenzia delle Entrate, stipulato con il locatore per un periodo non inferiore a quattro mesi, **riferiti all'anno accademico per il quale si richiede il beneficio della borsa di studio** (ottobre 2020 - settembre 2021). Al fine di ottenere la liquidazione della quota alloggio della borsa stessa l'abitazione dovrà essere situata nel comune sede di frequenza degli studi universitari. Per i vincitori di borsa di studio dell'ultimo semestre il periodo non potrà essere inferiore a due mesi. Saranno liquidati i mesi del contratto compresi nell'anno accademico 2020/2021 (ottobre 2020 - marzo 2021).

E' ammessa la decorrenza del contratto di locazione dal mese di Settembre 2020.

Il Direttore in relazione alle esigenze contingenti che si potranno verificare nelle diverse realtà territoriali con proprio provvedimento può stabilire termini diversi rispetto a quelli sopra indicati.

Gli studenti fuori sede beneficiari di borsa di studio, **con figli minori in età prescolare** che non possono essere alloggiati presso le strutture gestite dall'Ente, possono richiedere la monetizzazione del posto alloggio a condizione che presentino regolare contratto di affitto a titolo oneroso, registrato all'Agenzia delle Entrate stipulato con il locatore per un periodo non inferiore a quattro mesi nei comuni considerati sede dell'Università entro la data del 13 Novembre 2020.

b) **Foto tessera**

Lo studente deve allegare alla domanda online una foto tessera recente in formato digitale con le caratteristiche rispondenti ai dettami formali indicati nella nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27.

c) **Studente diversamente abile**

Lo studente **diversamente abile** dovrà inviare copia del **certificato attestante l'invalidità non inferiore al 66% o il riconoscimento della condizione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, qualora non l'abbia già prodotto negli anni precedenti o abbia subito una modifica della percentuale di invalidità**. Per la richiesta dell'integrazione della borsa di studio (art.12.6) lo studente dovrà produrre entro il 16/12/2020 la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta.

d) **Certificato medico (obbligatorio solo per gli studenti che alloggiano presso le strutture abitative dell'ERDIS)**

Per l'accesso alle strutture abitative previste da bandi, gli studenti dovranno presentare un certificato medico di data non anteriore a 15 giorni, da cui risulti che lo studente non presenta sintomi riferibili a malattie contagiose o comunque pericolose per la convivenza.



Lo studente non potrà essere immesso nelle strutture abitative e quindi non potrà prendere possesso del posto letto se non ha consegnato il suddetto certificato”.

e) **Documento di riconoscimento**

Gli studenti con autenticazione debole che hanno spedito la stampa della domanda, dovranno allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento.

f) **Studenti con uno o entrambi i genitori licenziati nel periodo da Luglio 2019 a Giugno 2020**

Gli studenti appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro da Luglio 2019 a Giugno 2020 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda in situazione di crisi economica nel territorio italiano, dovranno produrre la documentazione dal quale risulti che uno o entrambi i genitori dello studente hanno perso il posto di lavoro da Luglio 2019 a Giugno 2020 (lettera di licenziamento).

La documentazione richiesta dovrà essere presentata entro i termini di scadenza della domanda. In caso di documentazione prodotta tardivamente o incompleta lo studente **non sarà** collocato nella graduatoria riservata bensì nella graduatoria generale di borsa di studio.

In fase di domanda online lo studente può fare l'upload della lettera di licenziamento

g) **Integrazione della borsa di studio per laurea puntuale**

Lo studente che intende chiedere l'**integrazione** della Borsa di Studio deve presentare, entro e non oltre il **3 Dicembre 2021**, la richiesta di cui all'art. 5 del presente bando. Lo studente dovrà utilizzare il modulo online accedendo all'area riservata del sito internet dell'ERDIS.

h) **Certificato medico per gli studenti che richiedono la monetizzazione del servizio ristorazione**

Lo studente che per motivi di salute intende richiedere la monetizzazione del servizio mensa dovrà inviare entro il 15 Ottobre 2020 la relativa richiesta indicata all'art. 16.2 con una certificazione medica rilasciata da uno specialista di una struttura pubblica indicante il tipo di patologia; nella certificazione dovranno essere specificati, inoltre, le sostanze alimentari incompatibili con la patologia e la descrizione del regime dietetico che lo studente è tenuto a rispettare.

i) **Documenti per integrazione borsa per acquisto supporti didattici studenti in condizione di disabilità**

Lo studente diversamente abile che chiede l'integrazione della borsa di studio di cui all'art. 12.6 deve presentare con la domanda **entro il 16/12/2020** la documentazione fiscale attestante le spese sostenute nell'anno 2020.

11.4 **Regolarità e completezza della documentazione presentata**

Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della loro rispondenza e regolarità degli stessi alle disposizioni contenute nel bando e in materia di diritto allo studio universitario.

L'ERDIS si riserva di controllare in qualsiasi momento la documentazione presentata dai candidati e di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli previsti.



ART. 12

L'IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è determinato in base all'indicatore della Situazione Economica Equivalente ed alla condizione di studente "In sede", "Pendolare" o "Fuori Sede".

12.1 TIPOLOGIA DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.

A ciascuno studente viene riconosciuto uno status sede, in funzione della distanza tra la propria residenza e la sede universitaria degli studi. Nei casi in cui gli studenti frequentino il corso di studi in una sede distaccata delle Istituzioni Universitarie, la classificazione è effettuata considerando la distanza esistente tra il Comune di residenza e la sede effettiva dei corsi seguiti.

1. **studenti in sede:** sono considerati in sede gli studenti residenti nel comune sede del corso di studio frequentato.
2. **studenti pendolari:** sono considerati pendolari gli studenti residenti in un comune che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato e il cui tratto sia percorribile, con i mezzi pubblici, **in un tempo fino a 60 minuti. Per ciascuna delle sedi universitarie, i comuni sono indicati nell'allegato a) del presente bando.**
3. **studenti fuori sede:** sono considerati fuori sede gli studenti residenti in un Comune distante dalla sede del corso frequentato e il cui tratto sia percorribile con mezzi pubblici in un tempo superiore a 60 minuti e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali dell'Ente oppure utilizzando altri alloggi di Enti pubblici o di privati per un periodo non inferiore a quattro mesi **referiti all'anno accademico per il quale si richiede il beneficio della borsa di studio.** E' esclusa, quindi, ogni valutazione dei tempi di percorrenza con l'uso di mezzi privati.

Sono da considerarsi, pertanto, studenti fuori sede quelli residenti in comuni non ricompresi nelle due casistiche precedenti.

Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo **non oneroso** (gratuito) per un periodo di permanenza non inferiore ai quattro mesi è considerato **studente pendolare**. A tal fine lo studente dovrà dichiarare nella domanda di borsa di studio il nome della persona che lo ospita, residente nei comuni considerati sede delle istituzioni Universitarie, il domicilio e il periodo di permanenza (non inferiore a quattro mesi). L'Ente può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità della dichiarazione.

Gli **studenti stranieri** sono considerati comunque studenti **fuori sede**, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda nel territorio italiano.

12.2 Importi della borsa di studio per l'anno accademico 2020/2021

In applicazione dell'art. 5, punto 1, del Piano triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario n. 54/2017 e successive modifiche ed integrazioni, sono definiti, per l'anno accademico 2020/2021, i seguenti importi di borsa di studio:



studenti **fuori sede** € 5.257,74

studenti **pendolari** € 2.898,51;

studenti **in sede** € 1.981,75 più un pasto giornaliero gratuito.

Studenti frequentanti **corsi in teledidattica** e sottoposti a regime di detenzione € 1.981,75.

Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato è concessa la borsa di studio “fuori sede” indipendentemente dalla loro provenienza.

12.3 Importo delle borse di studio per l'ulteriore semestre

Le borse concesse per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi attivati in attuazione del DM 270/04 e della legge 508/99 e successive modificazioni e integrazioni sono di un importo **pari alla metà della borsa** prevista in base alla condizione soggettiva dello studente beneficiario; i servizi, alloggio e mensa ottenuti, verranno erogati indicativamente dal **01 ottobre 2020 - 31 marzo 2021**.

12.4 Per gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2.1 che accedono contemporaneamente agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all'art. 3 del D.M. del 10/8/2017 n. 616 l'importo della borsa di studio è determinato nella misura intera negli importi indicati al punto 12.2.

12.5 Riduzione delle borse di studio in relazione al valore ISEE

Ai sensi dell'art. 5, punto 5, del Piano triennale della Regione Marche, gli importi sopra fissati sono ridotti in base ai servizi che l'Ente assicura, come di seguito indicato:

- a) “Fuori Sede”: viene ridotto per il Servizio Abitativo di Euro 2.028,99 su base annua, per un periodo di dieci mesi e di Euro 1.622,52 su base annua per due pasti giornalieri (pranzo e cena);
- b) “Pendolare”: viene ridotto di Euro 811,26 su base annua per un pasto giornaliero.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente, sia inferiore o uguale ai 2/3 o 16/24 del limite massimo di riferimento.

Per valori superiori sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 676,05 euro, per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo e due pasti giornalieri e 676,05 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero.

TABELLA RIDUZIONE BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2020/2021 PER GLI STUDENTI FUORI SEDE, PENDOLARI, IN SEDE E IN TELEDIDATTICA

Valore I.S.E.E. (€)	% riduzione
Da 0,00 a 14.000,00	0
Da 14.000,01 a 15.750,00	12,5
Da 15.750,01 a 17.500,00	25
Da 17.500,01 a 19.250,00	37,5
Da 19.250,01 a 21.000,00	50



Studente FUORI SEDE - Annuale				
% riduzione	Borsa	alloggio	mensa	contante
0	5.257,74	2.028,99	1.622,52	1.606,23
12,5	4.600,52	2.028,99	1.622,52	949,01
25	4.327,56	2.028,99	1.622,52	676,05
37,5	4.327,56	2.028,99	1.622,52	676,05
50	4.327,56	2.028,99	1.622,52	676,05

Studente FUORI SEDE - Semestrale				
% riduzione	Borsa	alloggio	mensa	contante
0	2.628,87	1.014,50	811,26	803,12
12,5	2.300,26	1.014,50	811,26	474,51
25	2.163,78	1.014,50	811,26	338,03
37,5	2.163,78	1.014,50	811,26	338,03
50	2.163,78	1.014,50	811,26	338,03

Studente PENDOLARE - Annuale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	2.898,51	811,26	2.087,25
12,5	2.536,20	811,26	1.724,94
25	2.173,88	811,26	1.362,62
37,5	1.811,57	811,26	1.000,31
50	1.487,31	811,26	676,05

Studente PENDOLARE - Semestrale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	1.449,26	405,63	1.043,63
12,5	1.268,10	405,63	862,47
25	1.086,94	405,63	681,31
37,5	905,78	405,63	500,15
50	743,66	405,63	338,03

Studente INSEDE - Annuale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	2.793,01	811,26	1.981,75
12,5	2.545,29	811,26	1.734,03
25	2.297,57	811,26	1.486,31
37,5	2.049,85	811,26	1.238,59
50	1.802,14	811,26	990,88

Studente IN SEDE - Semestrale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	1.396,51	405,63	990,88
12,5	1.272,65	405,63	867,02
25	1.148,79	405,63	743,16
37,5	1.024,93	405,63	619,30
50	901,07	405,63	495,44

Studente TELEDIDATTICA - Annuale	
% riduzione	Borsa/Contante
0	1.981,75
12,5	1.734,03
25	1.486,31
37,5	1.238,59
50	990,88

Studente TELEDIDATTICA - Semestrale	
% riduzione	Borsa/Contante
0	990,88
12,5	867,02
25	743,16
37,5	619,30
50	495,44

12.6 Integrazione della borsa di studio per gli studenti diversamente abili riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o "invalidita' non inferiore al 66%"

Per consentire l'acquisto di protesi e supporti, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento che agevoli la fruizione dell'attività didattica e lo studio sarà operata una riserva di fondi non superiore a € 15.000,00.

Non saranno concessi contributi per l'acquisto degli stessi supporti e materiale didattico rimborsati negli anni precedenti. Potrà essere rimborsato lo stesso materiale/supporto se lo studente dimostra che quanto già rimborsato non sia più rigenerabile o utilizzabile.



Lo studente dovrà presentare **una specifica richiesta entro il 16/12/2020** corredata della documentazione fiscale attestante le spese sostenute nell'anno 2020.

Ad ogni studente potrà essere concesso un contributo fino ad un ammontare massimo di 2.000,00 euro. Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a garantire l'integrazione a tutti gli studenti aventi diritto si procederà alla formulazione di una unica graduatoria per gli studenti di tutte le Istituzioni universitarie, definita in ordine crescente sulla base del valore ISEE.

In caso residuino fondi dopo l'assegnazione del beneficio agli studenti con domanda presentata entro il termine stabilito, potranno essere esaminate ulteriori richieste che saranno eventualmente accolte secondo l'ordine temporale di presentazione.

12.7 Rivalutazione importo borsa di studio

Lo studente che beneficia di una borsa di importo ridotto la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere la revisione della sua posizione con un aumento dell'importo della borsa a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva. Tale aumento potrà essere concesso in presenza di disponibilità finanziarie per esaurimento delle graduatorie degli idonei.

12.8 La rinuncia del servizio alloggio

Nel caso in cui lo studente fuori sede, all'atto della compilazione della domanda rinunci al posto alloggio presso le strutture gestite dall'Ente o pur avendolo richiesto vi rinunci espressamente entro l'approvazione delle graduatorie definitive, la quota parte della borsa di studio relativa al servizio alloggio dello studente rinunciatario sarà destinata ad erogare altre Borse di studio per lo stesso anno accademico.

ART. 13

RIPARTIZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

13.1 Le Borse di studio sono attribuite sulla base del budget quantificato con atti successivi dell'Erdis.

13.2 Sui finanziamenti sopra citati (fondi complessivi per la concessione delle borse di studio) verranno effettuate le seguenti riserve non superiori a:

1. Euro 90.000,00 per la concessione dell'integrazione della borsa di studio agli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale;
2. Euro 40.000,00 per la concessione dell'integrazione della borsa di studio agli studenti laureati in corso (laurea puntuale);
3. 5% dei fondi complessivi per la concessione delle borse di studio a favore degli studenti appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro nel periodo da Luglio 2019 a Giugno 2020 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda italiana in situazione di crisi economica.
4. 0,2% dei fondi complessivi per la concessione della borsa di studio agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e gli studenti ammessi ai corsi



di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al Decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224.

5. 30% delle somme complessive per la concessione delle borse di studio agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di primo e secondo livello da ripartire tra le istituzioni universitarie secondo quanto previsto dalle lettere a) del successivo punto 14.1.
6. Per l'erogazione dei contributi a studenti diversamente abili, finalizzati all'acquisto di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio, è riservata una somma non superiore a € 15.000,00;

I fondi risultanti non attribuiti di ciascuno delle riserve di cui ai punti 1, 2 e 6 potranno essere destinati a compensare eventuali carenze di risorse nell'ambito degli stessi accantonamenti.

- 13.3 Per quanto riguarda la copertura del servizio gratuito di ristorazione da garantire agli idonei non beneficiari di borsa di studio, iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, l'eventuale somma necessaria alla copertura del servizio ristorazione, sarà quantificata e determinata con la pubblicazione delle graduatorie.
- 13.4 La somma restante, escluse le riserve, sarà ripartita tra gli studenti iscritti agli anni successivi al primo fra tutte le classi di laurea ed all'interno di queste, per anni di corso in relazione al numero delle domande di borsa di studio pervenute nei termini di scadenza fissati dal presente bando.
A tutte le classi di laurea verrà garantita almeno una borsa di studio.

ART. 14

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 14.1 L'Erdis, quantificate le risorse finanziarie da impiegare per la concessione delle borse di studio, formulerà le graduatorie uniche regionali tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi attraverso l'approvazione di una graduatoria unica regionale degli idonei, senza alcuna differenziazione per classi di laurea, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente; In caso di parità di valore Isee si darà precedenza allo studente più giovane di età.
 - b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie uniche regionali di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, impegnando sino alla concorrenza delle risorse disponibili all'uopo destinate, ferma l'equilibrata distribuzione dei benefici tra tutte le Classi di laurea e per anno di corso, in base al numero delle domande di borsa pervenute nei termini di scadenza fissati nel relativo bando di concorso emanato dall'Erdis. Per la formulazione della graduatoria si considera il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per le borse di studio per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento didattico, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con



rilevazione alla data del 10 agosto dell'anno di riferimento (sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi).

Nel calcolo si terrà conto dei primi tre numeri decimali con arrotondamento per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 o per difetto se inferiore a 5. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente sulla base dell'ISEE. In caso di ulteriore parità si darà precedenza allo studente più giovane di età. Il punteggio derivante dal calcolo individuato secondo le modalità sopra descritte determinerà la posizione in graduatoria.

c) I crediti richiesti con il bonus non saranno tenuti in considerazione per il calcolo del punteggio.

14.2 Agli studenti iscritti al primo anno ed agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione, la borsa viene attribuita mediante un'unica graduatoria definita in ordine crescente sulla base della condizione economica (ISEE).

14.3 Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del Conservatorio di Musica sarà predisposta una graduatoria unica per livelli di laurea, senza distinzione per classe di laurea e anno di corso.

14.4 Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia e non è iscritto alle liste AIRE che si iscrivono ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico con domanda presentata regolarmente nel termine stabilito il cui valore ISEE parificato non sia stato ancora determinato, in quanto non hanno ancora consegnato la documentazione originale legalizzata e la Scheda raccolta Dati per l'indicatore parificato universitario, vengono inseriti nelle graduatorie provvisoria e assestata con l'ISEE corrispondente al valore della soglia massima di riferimento. La loro posizione sarà definita nella graduatoria definitiva, a seguito della presentazione, entro il 29 ottobre 2020, dei documenti originali legalizzati e della Scheda raccolta dati con l'indicatore parificato universitario come stabilito all'art. 8.8 del presente bando.

Il suddetto termine del 29 Ottobre può essere eccezionalmente prorogato fino ad un massimo di 15 giorni con provvedimento del Direttore generale.

Tali studenti saranno esclusi dai benefici gratuiti qualora non presentino entro il termine previsto tutta la documentazione stabilita dal bando; a seguito dell'esclusione dal beneficio dovranno restituire la somma corrispondente al valore dei benefici gratuiti usufruiti a partire dall'inizio dell'a.a. 2020/2021.

14.5 Ai fini della valutazione della situazione reddituale e patrimoniale dello studente, la procedura della domanda on line acquisirà i dati relativi all'ultima attestazione ISEE valida calcolata per il diritto allo studio universitario rilasciata nell'anno 2020 presente negli archivi informatici INPS valutata sulla base della DSU presentata dallo studente entro la data di scadenza della domanda.

Nel caso in cui la DSU sia elaborata successivamente, l'Erdis provvederà all'acquisizione dell'Attestazione Isee presso la banca dati dell'Inps entro il 10 settembre 2020, purché le relative Dsu siano state sottoscritte entro il termine perentorio della scadenza della domanda.

Le DSU valide per il diritto allo studio, calcolate dopo il 10 settembre 2020 e quelle provvisorie di cui all'art. 11 comma 8 del DPCM 159/2013 saranno valutate in sede di approvazione delle graduatorie assestate e definitive.



Le eventuali rettifiche della DSU, valida per il diritto allo studio, effettuate successivamente alla presentazione della domanda e, comunque, nei termini del bando di concorso, potranno essere verificate in sede di ricorso alle graduatorie provvisorie o in fase di accertamento. L'Erdis declina ogni responsabilità in ordine al mancato reperimento dei dati negli archivi dell'INPS per cause non imputabili all'Ente.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

14.6 Formulazione delle graduatorie per la concessione dell'alloggio nel caso in cui la disponibilità sia insufficiente per concedere il servizio a tutti gli studenti beneficiari della borsa di studio.

Qualora i posti alloggio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste dei beneficiari della borsa di studio, degli studenti iscritti al primo anno e agli anni successivi al primo, le relative graduatorie verranno formulate con i criteri stabiliti dal bando di concorso dell'alloggio.

14.7 Graduatoria per la concessione del servizio alloggio agli studenti diversamente abili beneficiari di borsa di studio.

Nel caso in cui le richieste di posto alloggio siano superiori ai posti disponibili che l'Ente ha riservato per gli studenti diversamente abili, si assegneranno i posti letto secondo una graduatoria degli studenti ordinati in ordine crescente di Isee.

ART. 15

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

15.1 Graduatorie provvisorie

Le graduatorie provvisorie sono redatte sulla base dei dati dichiarati dallo studente in fase di compilazione della domanda.

Indicativamente entro il **21 settembre 2020**, con determina del Direttore dell'Erdis, sono approvate le graduatorie provvisorie ed il relativo elenco degli studenti esclusi.

L'esito del concorso sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito www.erdis.it e sarà consultabile nell'area riservata dello studente.

Gli studenti stranieri il cui valore ISEE non sia stato ancora determinato in quanto non hanno consegnato la documentazione **originale legalizzata** e la **Scheda raccolta dati per l'indicatore parificato universitario** ai sensi dell'art. 11.2, vengono inseriti in graduatoria con il valore massimo (€ 21.000,00).

15.2 Istanze di revisione e graduatorie assestate

Entro il **quinto giorno** successivo alla data di pubblicazione sul sito dell'avviso di cui all'art. 15.1 gli studenti potranno proporre **un'istanza di revisione, opportunamente motivata e/o documentata**; la suddetta istanza debitamente sottoscritta dovrà essere presentata manualmente o fatta pervenire al presidio Erdis di riferimento tramite posta elettronica certificata o via telefax accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento.



Le istanze di revisione saranno accolte o respinte con determina del direttore dell'Ente. In caso di accoglimento del ricorso, la posizione sarà determinata con l'approvazione della graduatoria assestata di borsa di studio.

Lo studente, che **abbia presentato la richiesta del calcolo ISEE per le prestazioni universitarie entro i termini di scadenza della domanda di borsa di studio**, escluso dalla graduatoria provvisoria a causa della mancata rilevazione, entro i termini previsti dall'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, dei valori contenuti nell'attestazione (ISEE/ISPE ecc), può richiedere tramite ricorso il riesame della propria posizione. Nel caso in cui l'Ente rilevi che la mancanza dei dati richiesti non sia imputabile allo studente provvederà, **entro l'ultimo giorno valido per la presentazione dei ricorsi**, alla verifica sul database dell'INPS della presenza dei valori summenzionati; in caso negativo escluderà definitivamente lo studente dalla borsa di studio per l'anno accademico 2020/2021.

15.3 **Graduatorie definitive**

Compatibilmente con le date di iscrizione alle diverse istituzioni universitarie di cui all'art. 2 del presente bando, le graduatorie assestate di borsa saranno rese definitive entro il **20 novembre 2020**.

Gli studenti potranno verificare l'esito del concorso nella propria area riservata consultabile on line; tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come avviso "ad personam".

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla loro pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi agli Uffici per il Diritto allo Studio dell'Erdis.

ART. 16

MODALITA' DI EROGAZIONE

Agli studenti vincitori, la borsa di studio viene erogata in servizi e in denaro in base a quanto stabilito dall'art. 12, secondo le seguenti modalità:

16.1 Il servizio alloggio

- a. Per gli studenti fuori sede, vincitori della borsa di studio, il servizio alloggio verrà concesso per un periodo di 10 mesi, ad iniziare dal mese di ottobre 2020 e, di norma, fino al mese di luglio 2021. Il Direttore dell'Erdis, tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali, può stabilire con proprio atto un periodo diverso di fruizione del decimo mese.

Il servizio alloggio gratuito, per i vincitori di borsa del primo semestre oltre la durata legale dei corsi attivati in attuazione del DM 270/04 e della legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e successive modificazioni e integrazioni, verrà concesso per un periodo di 6 mesi ad iniziare dal mese di ottobre 2020. Essi potranno continuare ad occupare il posto alloggio nelle strutture dell'Erdis alle condizioni stabilite dal bando di concorso del servizio abitativo a pagamento.



Gli studenti vincitori di borsa di studio, che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa (annuale) mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio) ad essa connessi.

b. **Assegnazione dell'alloggio agli studenti diversamente abili.**

Il Responsabile delle strutture abitative dovrà tener conto della tipologia dell'handicap dello studente ed eventualmente far rilevare agli organi Istituzionali dell'Ente, la mancanza di alloggi idonei ad ospitare lo studente diversamente abile.

Lo studente diversamente abile o un suo familiare, prima di prendere possesso dell'alloggio, dovrà ispezionarlo e rilasciare idonea dichiarazione che nulla osta ad essere ospitato nell'alloggio assegnato e dichiarare inoltre con quali modalità intende provvedere ai servizi alla persona in maniera continua nelle 24 ore, qualora lo studente non sia in grado di provvedervi autonomamente. Nel caso in cui rilevino elementi incompatibili con lo stato di disabilità che l'Ente non può rimuovere e non abbia, in alternativa, camere idonee da proporre, l'alloggio non sarà concesso e l'importo equivalente al servizio sarà liquidato in contanti.

c. Allo studente vincitore di borsa di studio nella graduatoria provvisoria, assegnatario di un posto alloggio, che risulti successivamente **escluso dalla borsa nella graduatoria definitiva**, saranno applicate, per il periodo in cui abbia usufruito del servizio, le tariffe stabilite dall'art. 5, punto 7, del piano triennale della regione Marche 2017 – 2019, e successive modifiche e integrazioni.

d. **Allo studente che al momento dell'assegnazione dell'alloggio venga riscontrata una pendenza, per rette alloggio o altro, verrà sospesa l'assegnazione; l'utente potrà usufruire dell'alloggio dopo aver dimostrato il saldo della pendenza e a condizione che ci siano posti liberi nelle strutture abitative.** Lo studente non può richiedere il rimborso dei servizi non goduti per effetto della sospensione. Sono esclusi dalla sospensione gli studenti autorizzati dall'Ente a pagare ratealmente i debiti pregressi.

e. L'Ente provvederà al **rimborso della quota alloggio** agli studenti beneficiari di borsa di studio **solo nel caso in cui, alla data del 31/10/2020** non sia in grado di alloggiarli presso le proprie strutture abitative **per mancanza del servizio o di posti liberi** e a condizione che i medesimi dimostrino di aver preso alloggio presso privati a titolo oneroso per un periodo non inferiore a **quattro mesi** (due mesi per i vincitori di borsa ultimo semestre). Costituisce condizione necessaria per il rimborso la richiesta all'Ente del servizio alloggio in sede di domanda online e la presentazione del contratto di locazione di cui all'art. 11 "**Documentazione prescritta**" del presente bando.

Il Direttore con proprio provvedimento, tenendo conto delle esigenze che si potranno verificare soprattutto in relazione alla diversa disponibilità di posti letto nelle varie sedi territoriali, può stabilire termini diversi rispetto a quello sopra determinato (31/10/2020).

Il rimborso della quota alloggio avviene di norma in due rate salvo diversa disposizione stabilita con atto del Direttore.



La liquidazione della quota alloggio della borsa sarà disposta in misura intera (€ 2.028,99) a fronte della presentazione di un contratto di locazione della durata di almeno dieci mesi; l'importo sarà proporzionalmente ridotto per durate inferiori fino al limite minimo di quattro mesi (due mesi per i vincitori di borsa semestrale).

- f. La mancata richiesta del servizio alloggio all'atto della domanda non comporta la corresponsione della relativa quota in denaro.

In caso di rinuncia al posto alloggio le relative quote saranno utilizzate per la concessione di borse di studio ad altri studenti.

Lo studente nominato vincitore, entro il termine tassativo (a pena di decadenza dal beneficio) di cinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito web dell'Ente, deve comunicare l'accettazione del posto letto esclusivamente mediante compilazione e invio on line del modulo (on line) appositamente predisposto e disponibile nella propria area riservata ove potrà anche prendere visione dell'esito dei concorsi.

Farà fede la data della pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ente ai fini della decorrenza del termine concesso per l'accettazione del posto letto e comunque a tutti gli altri effetti di legge.

Con l'accettazione lo studente non vincitore di borsa si obbliga al pagamento della retta con decorrenza dalla data di assegnazione del posto letto.

Successivamente agli studenti vincitori sarà data comunicazione della data di assegnazione del posto letto. Gli studenti che non prenderanno possesso della camera attraverso il ritiro della chiave entro la data prestabilita nella comunicazione di assegnazione inviata dall'Erdi saranno considerati decaduti.

Al momento dell'ingresso nella struttura abitativa potrà essere richiesta allo studente la compilazione di un questionario/triage circa la propria condizione di salute.

I posti letto che si renderanno liberi saranno considerati dall'Ente nella sua disponibilità complessiva ed utilizzati per successive assegnazioni ad altri studenti. Le eventuali richieste di alloggio degli studenti che non hanno preso possesso nei termini summenzionati, potranno essere riprese in considerazione solo nel caso in cui ci siano ancora posti letto liberi dopo che siano state esaurite tutte le graduatorie.

- g. Agli studenti beneficiari del posto letto è applicato il Regolamento delle residenze universitarie dell'Ente.
- h. Gli studenti beneficiari del posto letto, al momento dell'ingresso, dovranno versare una cauzione di € 100,00. Detta cauzione verrà rimborsata, per coloro che ne avranno titolo e qualora non siano più assegnatari di posto letto, a inizio del nuovo anno accademico (ottobre 2021).

16.2 Il servizio mensa

Tutti gli studenti saranno abilitati ad usufruire gratuitamente del servizio di ristorazione per tutto il periodo di validità della borsa di studio.



Gli studenti “fuori sede” vincitori di borsa di studio hanno diritto alla consumazione di due pasti giornalieri (pranzo e cena) presso le mense gestite dall’Ente o in convenzione nel periodo 01/10/2020 fino al 30/09/2021 (esclusi i periodi di chiusura del servizio).

Gli studenti in sede e pendolari vincitori di borsa di studio hanno diritto alla consumazione di un pasto giornaliero presso le mense gestite dall’Ente o in convenzione nel periodo 01/10/2020 fino al 30/09/2021 (esclusi i periodi di chiusura del servizio).

L’Ente provvederà al **rimborso della quota mensa** a tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio e agli idonei degli anni successivi al primo nel caso in cui non sia nella condizione di fornire gratuitamente tale servizio o nel caso in cui non sia in grado di fornire pasti adeguati allo studente affetto da specifica patologia.

In tal caso lo studente entro il 15 Ottobre 2020 deve presentare apposita richiesta redatta su modulo reso disponibile dall’Ente allegando la documentazione indicata all’art. 11.3 lettera h) del presente bando.

Qualora, l’Ente monetizzi il servizio mensa, gli studenti potranno accedere alle mense convenzionate alle tariffe degli studenti paganti.

Gli studenti vincitori di borsa di studio per l’ulteriore semestre potranno usufruire del servizio di ristorazione a pagamento dall’1/04/2021.

16.3 Erogazione della quota contante della borsa di studio

La quota monetaria della borsa di studio, se prevista, nella misura relativamente spettante, sarà corrisposta con i tempi e le modalità sotto specificate:

a. **La prima rata** della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria, sarà erogata entro il **31 Dicembre 2020**.

Agli studenti stranieri non appartenenti all’Unione europea iscritti al primo anno di corso, la prima rata della borsa di studio sarà erogata al conseguimento dei crediti richiesti per il mantenimento della borsa stessa (Vedi art. 7 del presente bando) salvo i casi in cui:

1. presentino idonea garanzia di cui all’art. 11 del presente bando o garanzia fideiussoria;
2. appartengano a nuclei familiari che hanno presentato la dichiarazione dei redditi allo Stato italiano per l’anno d’imposta 2018.

Agli studenti dell’ultimo semestre, verrà erogata, la quota spettante in un’unica soluzione con il pagamento della prima rata.

Agli studenti che sono in attesa di convalida esami verrà erogata la quota in contanti, se spettante, in una unica soluzione entro il mese di giugno 2021.

b. **La seconda rata:**

1. per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo** e per gli studenti disabili iscritti al primo anno sarà erogata entro e non oltre il **30 Giugno 2021**.
2. per **gli iscritti al primo anno**, sarà corrisposta al conseguimento entro il **10/08/2021** dei requisiti di merito previsti dai punti n. 1-2 dell’art. 7 del presente bando.

c. **Modalità di riscossione della quota contante**



La quota contante della borsa di studio sarà obbligatoriamente erogata con una delle seguenti modalità:

1. accreditato su conto corrente (aperto presso un istituto di credito italiano) intestato o cointestato allo studente.
2. carta prepagata intestata o cointestata allo studente dotata dell'International Bank Account Number (IBAN) riferita ad un Istituto di credito italiano.

All'atto della domanda lo studente dovrà, pertanto, indicare l'IBAN sul quale effettuare il versamento; nel caso in cui ne sia sprovvisto è tenuto a comunicarlo all'Ente entro il 30/11/2020 utilizzando esclusivamente la procedura on line messa a disposizione, pena la sospensione del pagamento.

L'Ente provvederà a pagare la quota contante utilizzando le ultime coordinate bancarie (iban) comunicate in ordine di tempo dallo studente.

16.4 Altre disposizioni afferenti il servizio di ristorazione e di alloggio.

La rinuncia, la mancata fruizione del servizio mensa e/o alloggio, l'eventuale esclusione dai servizi stessi in conseguenza di un provvedimento disciplinare, non comporta la corresponsione della relativa quota in denaro, né la possibilità di cedere ad altri studenti la fruizione gratuita del servizio.

Gli studenti vincitori di borsa di studio non potranno richiedere alcun rimborso per i servizi mensa e alloggio non usufruiti nei periodi di apertura o di chiusura delle mense universitarie e dei servizi abitativi.

Agli studenti vincitori della borsa di studio iscritti ai percorsi di laurea a doppio titolo che frequentano i corsi all'estero la parte della borsa di studio non utilizzata in servizi verrà liquidata in contanti rapportandola ai giorni di permanenza all'estero certificati dalle Istituzioni universitarie di cui all'art. 2.

I servizi gratuiti erogati allo studente, beneficiario di borsa di studio per l'ulteriore semestre, cessano entro il decimo giorno del conseguimento della Laurea e comunque non oltre il 31 marzo 2019.

ART. 17

CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

Gli studenti beneficiari di borsa di studio nell'anno accademico 2020/2021, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto per una sola volta per ciascun corso e per una sola volta per gli iscritti ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari.

La partecipazione a tali programmi e il periodo di studio e/o tirocinio all'estero deve essere riconosciuto in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studio anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Per le finalità indicate in premessa, è concessa dall'Ente, sulla base delle proprie disponibilità economiche, ai borsisti, un'integrazione della borsa dell'importo di 500,00 euro, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di sei mesi, su certificazione delle Istituzioni universitarie di cui



all'art. 2, che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo dell'integrazione va dedotto l'ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Il contributo spetta limitatamente per il periodo di soggiorno all'estero sovvenzionato dalle Istituzioni universitarie con borsa concessa per la mobilità internazionale. Gli studenti beneficiari di borsa di studio per l'ultimo semestre risultanti nella graduatoria del presente contributo beneficeranno dell'integrazione fino ad un massimo di tre mesi.

La richiesta del contributo viene presentata in fase di compilazione on line della domanda di borsa di studio. Nel caso di partecipazione a programmi di mobilità con contingenti successivi al primo, le domande potranno essere inoltrate successivamente all'atto dell'autorizzazione alla partecipazione alla mobilità internazionale, senza garanzie di accoglimento da parte dell'Erdis, il quale nell'ambito di eventuali residuali disponibilità economiche finalizzate per tale programma si riserva l'erogazione dell'integrazione dopo l'assegnazione dei contributi agli studenti con domanda nei termini.

Per l'erogazione del contributo, l'Ente effettuerà una riserva per un ammontare pari a 90.000,00 euro.

Qualora le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a garantire l'integrazione a tutti gli studenti aventi diritto si procederà alla formulazione di graduatorie secondo i criteri di seguito descritti:

Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo è destinato il 90% del fondo mentre il restante 10% è riservato agli studenti iscritti al primo anno di corso;

La posizione in graduatoria è determinata:

- per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo: secondo l'ordine decrescente del coefficiente di merito elaborato nella graduatoria definitiva della borsa di studio per l'a.a. 2020/2021 secondo i criteri stabiliti dall'art. 14 lettera b) del presente bando. In caso di parità del punteggio di merito la posizione è determinata in ordine crescente sulla base dell'ISEE. In caso di ulteriore parità si darà precedenza allo studente più giovane di età.
- per gli studenti iscritti al primo anno: secondo l'ordine crescente sulla base dell'ISEE. In caso di parità si darà precedenza allo studente più giovane di età .

Viene comunque garantito il pagamento completo del contributo spettante allo studente che in relazione alla sua posizione in graduatoria riceverebbe solo un pagamento parziale a causa della scarsità del fondo.

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 70% del contributo e potrà essere erogato prima dell'avvio del programma, solo se coincidono i tempi di partenza con quello della pubblicazione delle graduatorie definitive.

Qualora non siano ancora pervenute le informazioni da parte delle Istituzioni universitarie ai fini dell'erogazione dell'anticipo si può tener conto dei dati auto dichiarati dagli studenti in domanda on line e quale ammontare della borsa a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario, può essere provvisoriamente conteggiato nel calcolo l'importo di 200,00 euro mensili.

Alla fine del periodo di soggiorno il contributo sarà rapportato al numero dei giorni trascorsi effettivamente all'estero riconosciuti dall'università o altre istituzioni universitarie.



La rata finale a saldo sarà erogata alla fine dell'anno accademico, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità.

Qualora la verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità sia negativa si provvederà al recupero dell'ammontare del contributo corrisposto come anticipo.

Lo studente che trascorra un periodo inferiore a quello dichiarato dovrà restituire le somme equivalenti ai mesi non effettivamente trascorsi all'estero.

A condizione che ci siano posti liberi, gli studenti che partecipano a Programmi di Mobilità Internazionale, titolari della borsa di studio con alloggio presso le strutture abitative dell'Ente hanno diritto, al rientro in Italia, ad essere reintegrati nel posto alloggio con diritto di precedenza su tutti gli altri studenti.

Inoltre, ai vincitori di borsa, in possesso del requisito del riconoscimento dei crediti, verrà corrisposto alla fine dell'anno accademico l'importo in denaro, dei servizi alloggio e mensa, non usufruiti nel periodo di permanenza all'estero, rapportandolo ai giorni di non utilizzo dei servizi stessi nell'ambito dell'a.a. 2020/2021 (da Ottobre 2020 a tutto Settembre 2021). Lo studente fuori sede è consapevole che l'accoglimento della richiesta di monetizzazione del servizio alloggio è subordinato alla riconsegna, prima della partenza, della camera eventualmente assegnata, libera da ogni effetto personale.

Qualora lo studente non abbia mai preso possesso dell'alloggio, prima o al ritorno del soggiorno all'estero, non sarà effettuato alcun rimborso salvo il caso in cui lo studente trascorra all'estero un periodo di dieci mesi (cinque mesi per i vincitori dell'ulteriore semestre), arrotondato per eccesso, con partenza dal mese di ottobre. Qualora lo studente trascorra all'estero un periodo inferiore a dieci mesi e al suo ritorno l'Ente non sia stato in grado di assicurargli un posto letto gli verrà monetizzato anche il periodo equivalente alla differenza tra i mesi trascorsi all'estero e i dieci mesi.

Art. 18

DOMANDE PRESENTATE OLTRE I TERMINI STABILITI DALL'ART. 10

18.1 Gli studenti che per l'anno accademico 2020/2021 si iscrivono ai corsi di studio attivati dalle Istituzioni universitarie di cui all'art. 2 del presente bando che non hanno presentato domanda entro i termini stabiliti all'art. 10, comma 1, e **coloro che pur con domanda nei termini ritengano che la stessa sia viziata**, possono far domanda per la concessione della borsa di studio oltre tale termine e comunque entro il **10/9/2020**.

In caso di necessità ed urgenza il Direttore con proprio atto può prorogare il termine sopra menzionato.

Saranno elaborate ulteriori graduatorie e saranno concesse le borse di studio agli studenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso solo a condizione che, assegnata la borsa a tutti gli studenti aventi titolo che hanno presentato domanda nei termini previsti dall'art.10, siano disponibili le risorse finanziarie necessarie.

Agli studenti nominati vincitori saranno assegnati gli alloggi eventualmente ancora disponibili.

18.2 Saranno dichiarati esclusi gli studenti già valutati idonei o vincitori nelle precedenti graduatorie.



18.3 Si evidenziano le ulteriori sostanziali differenze di cui tenere conto come di seguito elencato:

- a) Art. 10 comma 1: la procedura automatica di protocollazione è attiva fino alle ore 18 del 10 settembre 2020;
- b) Art. 10): la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 18,00 del 10 settembre 2020;
- c) Art. 15.1: viene ratificato l'elenco degli esclusi ed approvata la graduatoria provvisoria degli idonei quando si avrà sufficiente cognizione dei fondi che possono essere erogati;
- d) Art. 15.2: eventuali istanze di revisione possono essere presentate entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul sito dell'esito del concorso;
- e) Art. 16.1: lo studente a cui non è stato possibile assegnare un posto alloggio successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, che ha stipulato un contratto di affitto per un periodo non inferiore a quattro mesi, dovrà presentare copia di tale contratto entro la data del 21 dicembre 2020.

ART. 19

CONCESSIONE E TARIFFE DEI SERVIZI RISERVATI AGLI STUDENTI IDONEI NON BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO

Gli studenti idonei che non ottengono il beneficio della borsa di studio per insufficienza delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio ristorazione, ad eccezione degli studenti iscritti al primo anno cui si applica la tariffa di € **5,50** per un pasto completo o quella di € **3,30** per il pasto ridotto. Nel rispetto del principio di precedenza, riservato agli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio, i posti alloggio rimanenti saranno concessi agli studenti idonei fuori sede, qualora ne abbiano fatto richiesta, per un periodo di 10 mesi al costo minimo di € 169,08 o altra tariffa in base alla diversificazione del servizio abitativo adottata per la sede territoriale di competenza.

ART. 20

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso gli studenti:

- che non siano in possesso dei requisiti di merito e reddito di cui agli articoli 7 e 8 del presente bando.
- che non siano iscritti per l'a.a. 2020/2021 alle diverse Istituzioni universitarie;
- che siano in possesso di altra laurea di pari o superiore livello, conseguita in Italia o all'estero;
- che siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi delle istituzioni universitarie o altre sanzioni disciplinari applicate dall'Ente con le quali si esclude lo studente stesso da tutti i servizi per tutta la carriera scolastica;
- che siano incorsi in uno degli anni precedenti, in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro;
- che fruiscono di altri assegni o borse di studio o posti in collegi o convitti ivi compresi le borse di studio erogate dall'Università e quelle assegnate agli iscritti ai corsi di dottorato. Il divieto non si applica agli



studenti vincitori di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

- che abbiano spedito o consegnato la stampa della domanda senza la firma, incompleta, priva di alcuni documenti o con documenti inesatti e che a norma dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000, non abbiano sanato le irregolarità rilevate d'Ufficio non costituenti falsità;
- che non abbiano prodotto la documentazione richiesta all'art. 11 del presente bando (studenti stranieri);
- che abbiano prodotto la documentazione mancante della legalizzazione da parte delle autorità competenti, richiesta all'art. 11 del presente bando (studenti stranieri);
- che non abbiano compilato e trasmesso online la domanda;
- che abbiano omesso di inviare la domanda cartacea nel caso in cui lo studente abbia optato per una autenticazione debole in fase di accesso alla domanda online (mancanza del PIN rilasciato da una LRA - Local Registration Authority -, elencate sul sito www.cartaraffaello.it);
- che non abbiano chiuso e/o inviato al protocollo la domanda online in caso di autenticazione forte con PIN Raffaello;
- che abbiano sottoscritto la DSU per le prestazioni per il diritto allo studio successivamente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di borsa di studio.
- **per i quali non sia stato possibile acquisire i dati ISEE** nei termini previsti dall'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013 **ed in particolare domande che** facciano riferimento ad attestazioni/DSU:
 - a. Non reperibili presso la banca dati dell'INPS;
 - b. Non contengano l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio e/o non riferito allo studente richiedente i benefici;
 - c. Non ancora calcolate per determinare i valori ISEE (attestazione);
- che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando;
- che siano iscritti fuori corso intermedio o ripetenti;
- che siano iscritti a corsi organizzati per studenti non impegnati a tempo pieno, attivati ai sensi del decreto Ministeriale 270/04;
- di nazionalità straniera che non siano in possesso del permesso di soggiorno per l'a.a. 2020/2021.

ART. 21

CAUSE DI REVOCA O DECADENZA

Il beneficio verrà revocato agli studenti che:

- a. siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi delle istituzioni universitarie;
- b. dalle indagini effettuate, risulti che non abbiano correttamente dichiarato la situazione economico/patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza e ciò sia rilevante ai fini della concessione della borsa di studio;



- c. risultino essere trasferiti ad altra Istituzione universitaria con sede legale fuori dalla Regione Marche o aver rinunciato agli studi (prima del 31 Agosto) nel corso dell'anno accademico 2020/2021 anche nel caso in cui abbiano conseguito i crediti necessari al mantenimento della borsa;
- d. risultino aver richiesto la sospensione degli studi in corso di anno accademico;
- e. siano beneficiari di borse e assegni di studio o delle altre provvidenze erogate da altri Enti, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo. La revoca non si applica agli studenti vincitori di borsa di studio assegnata da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
- f. alla data del **30/11/2021** (studenti immatricolati nell'anno accademico 2020/2021) non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti dall'art. 7, paragrafo 7.14, del presente bando, esclusi gli studenti diversamente abili;
- g. pur dichiarando di volere iscriversi per l'anno accademico 2020/2021 al primo anno fuori corso, con richiesta di borsa per l'ulteriore semestre, conseguono la laurea nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2019/2020 (febbraio-aprile 2021) e pertanto non risultano poi effettivamente iscritti per l'a.a. 2020/2021;
- h. siano stati espulsi dalle strutture abitative dell'Ente per comportamenti incompatibili con la convivenza in strutture comuni; in tal caso lo studente non avrà alcun diritto a richiedere la monetizzazione dei servizi restanti o il pagamento di eventuali somme contanti ancora non liquidate;
- i. rinunciano alla borsa di studio;
- j. Incorrono in una delle cause di esclusione, successive agli atti di concessione, previste all'art. 21 del presente bando.

Art. 22

TARIFFE E MODALITÀ PER IL RECUPERO DELL'IMPORTO

DELLE BORSE DI STUDIO A SEGUITO DI UN PROVVEDIMENTO DI REVOCA

Gli studenti che saranno oggetto di un provvedimento di revoca, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato, ove previsti dalla normativa vigente, dovranno:

1. restituire le somme eventualmente percepite;
2. rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti contabilizzati secondo le tariffe previste dall'art. 5, punto 7, del piano triennale della regione Marche 2017 – 2019, e successive modifiche e integrazioni;
3. regolarizzare la propria posizione riguardo la contribuzione studentesca con l'Istituzione universitaria di appartenenza.

Il versamento delle somme potrà avvenire con le modalità ed entro i termini previsti dalla determina di revoca.



L'Ente concede su richiesta dell'interessato la rateizzazione degli importi dovuti fino a un massimo di 36 rate mensili di importo di norma non inferiore a € 100,00.

In caso di importo superiore a 5.000,00 euro può essere consentito un numero maggiore di rate.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese a decorrere da quello di richiesta di rateizzazione. Il mancato pagamento di sei rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio delle rate e l'obbligo del pagamento immediato in unica soluzione dell'importo residuo.

La revoca della borsa di studio e le somme già erogate non saranno recuperate nel caso in cui lo studente sia deceduto prima del 30/11/2021.

ART. 23

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE, DI MERITO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

23.1 Accertamenti della condizione economica

L'Erdis ai sensi dell'art. 10, punto 3, comma 4, del Piano triennale (Deliberazione n. 54 del 27/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni) svolge controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli studenti relativi alla condizione economica e alla composizione del nucleo familiare, secondo i criteri e le procedure stabilite dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Erdis nella seduta del 24/6/2019.

23.2 Alla conclusione della verifica nei casi in cui venga accertata una discordanza fra i redditi dichiarati ai fini fiscali o altre componenti Isee, anche di natura patrimoniale, e quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, con atto dirigenziale si provvederà:

a. alla nuova determinazione dell'importo del beneficio nel caso in cui dalle verifiche siano emerse lievi differenze che non modificano i presupposti dell'idoneità dell'intervento. Ciò comporta per lo studente l'obbligo di restituire la differenza tra quanto erogato e quanto in realtà spettante, con riferimento sia alla parte monetaria sia alla parte dei servizi accessori;

b. alla revoca del beneficio nel caso in cui siano stati accertati e confermati a carico dello studente valori Isee o Ispe incompatibili con la concessione del beneficio. Nella fattispecie lo studente, che decade immediatamente dal beneficio e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi, deve restituire le somme percepite e rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti contabilizzati secondo le tariffe previste dall'art. 5, punto 7, del piano triennale della regione Marche 2017- 2019 approvato con deliberazione del Consiglio regionale Marche n. 54 del 27/6/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Allo studente saranno inoltre applicate le sanzioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 68/2012 consistenti nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti, fatta salva in ogni caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38, c. 3, del D. Lgs. 31/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

23.3 Accertamenti sul merito



L'Erdis accerta la condizione di merito attraverso l'accesso informatizzato alla banca dati della Segreteria Studenti delle università qualora reso disponibile e/o richiedendo informazioni alle segreterie delle Istituzioni Universitarie.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando per la concessione dei servizi, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti, anche, successivamente all'erogazione dei benefici.

Il Dirigente competente con propria determinazione provvederà a revocare o quantificare nuovamente l'importo della borsa di studio nei seguenti casi:

- mancanza del requisito di merito necessario per avere diritto al beneficio;
- risulti iscritto ad un corso di studio diverso e/o di diverso livello da quello indicato nella domanda; tale disposizione si applica nel caso in cui l'indicazione del differente corso abbia comportato l'attribuzione di una borsa di studio che lo studente, se avesse reso dichiarazioni veritiere, non avrebbe altrimenti ottenuto (per mancanza merito, mancanza dei fondi ecc.). Si provvederà al ricalcolo del beneficio nel suo valore, qualora il requisito di merito accertato comporti il diritto ad un beneficio di importo inferiore a quello ottenuto.

Lo studente sarà tenuto a rimborsare il corrispettivo dei servizi goduti indebitamente, con le modalità di cui all'art. 22.

L'informativa dell'atto di revoca della borsa di studio sarà inoltrato alle competenti autorità accademiche per gli opportuni provvedimenti in merito al pagamento delle tasse.

ART. 24

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) denominato in seguito anche "GDPR" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR i dati personali forniti all'Erdis Marche – Ente regionale per il diritto allo studio universitario saranno trattati per soli fini istituzionali.

Titolare del trattamento e Rpd

Il Titolare del trattamento è l'Erdis Marche – Ente Regionale Diritto allo Studio nella figura del delegato del legale rappresentante, il Direttore generale. I dati di contatto del Titolare sono:

Indirizzo: Via Tiziano n.44 – 61025 Ancona (AN) - Italy – Telefono: 0722 351970

email: privacy@erdis.it; Pec: erdis@emarche.it tel: 0722 35191

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD – DPO) è l'Ing. Mauro Raimondi. I dati di contatto del RPD sono:

Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 351970

email: rpd@erdis.it; Pec: erdis@emarche.it Tel. 0722 305234



Tipologia di dati trattati

Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”), ossia che può essere identificata direttamente o indirettamente con un identificativo come il nome, numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 comma 1 n. 1 del GDPR)

Categoria di dati particolari - quali origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale o orientamento sessuale della persona (art. 9 del GDPR)

Finalità del trattamento e base giuridica

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 l’Erdis in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investito il titolare del trattamento.

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento di un insieme di operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, di cui alla legge regionale n. 4/2017, in particolare per le seguenti finalità:

- a) elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio e degli alloggi universitari di cui al D.P.C.M. del 9 Aprile 2001 e al Dlgs 29 marzo 2012 n.68 e successiva concessione dei relativi benefici;
- b) erogazione di altri contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario;
- c) rilascio tesserino di riconoscimento Erdis;
- d) statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l’utente;
- e) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria l’Erdis potrà, inoltre, trattare i dati per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.

In relazione alle finalità sopra indicate il trattamento può essere effettuato con modalità manuali, con documenti cartacei e anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono raccolti e trattati in appositi archivi documentali/Server. L’Erdis adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento. I dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate secondo l’art. 32 del Regolamento UE in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. I dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.



Categorie di dati per la valutazione dei requisiti economici

A norma dell'art.14 del GDPR si informa che per la finalità indicata sotto le lettere a) e b) l'Erdis per valutare il possesso dei requisiti economici necessari dovrà acquisire il valore ISEU, la composizione del nucleo familiare, nonché tutte le informazioni fornite nella DSU, purché pertinenti e non eccedenti per la medesima finalità, direttamente dalla banca dati dell'INPS in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

Particolari categorie di dati

Per le finalità di trattamento sopra indicate, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, previo esplicito consenso, manifestato nella domanda di beneficio, particolari categorie di dati quali: - origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato); - stato di salute (in caso di stato di gravidanza o per studenti diversamente abili); - dati giudiziari (per utenti e studenti detenuti); - vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).

Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Erdis, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.

L'Erdis può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni.

I dati possono essere comunicati alla Regione Marche, alle Università degli Studi, alle Istituzioni AFAM, ad altre Istituzioni universitarie, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, all'Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (Andisu), nonché ad altri soggetti pubblici e/o privati per finalità di controllo, di statistiche o di ricerca o necessari alla predisposizione del tesserino di riconoscimento ERDIS.

I dati personali potranno essere comunicati anche ad amministrazione pubbliche e aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero svolgersi attività necessarie a supporto dell'erogazione dei servizi.

L'Erdis si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti, ai soli fini della prestazione richiesta.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Erdis avviene su server ubicati all'interno dei Presidi territoriali e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati ai soli fini della prestazione richiesta.



I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra e dietro espresso consenso dell'interessato potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell'Unione Europea (c.d. Paese terzo).

I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali inerenti l'anagrafica saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati raccolti per l'utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti dell'Erdis.

Diritti dell'interessato

L'interessato al trattamento ha diritto di richiedere all'Erdis, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Erdis e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.
- L'interessato ha altresì il diritto:
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali.

Modalità di esercizio dei diritti

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: rpd@erdis.it oppure all'indirizzo Pec: erdis@emarche.it

Reclamo

L'interessato al trattamento, ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Obbligo di conferimento dei dati

L'interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, l'eventuale rifiuto o richiesta di cancellazione o opposizione o limitazione al trattamento comporta l'esclusione dai concorsi e l'impossibilità di fruire dei servizi richiesti.

Rispetto principi GDPR

Oltre a quanto indicato nel testo della singola informativa si assicura che tutti i trattamenti saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento,



rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del regolamento).

ART. 25

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sono nominati responsabili del procedimento per la concessione delle borse di studio i funzionari responsabili delle Posizioni organizzative “Diritto allo studio” ciascuno secondo i presidi di competenza.

ART. 26

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla deliberazione n. 54 del 27/6/2017 del Consiglio Regionale Marche e successive modifiche e integrazioni, alla deliberazione della Giunta Regione Marche di approvazione del Programma regionale per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2020/2021, alla Legge Regionale n. 4 del 20/2/2017, al Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, al DPCM del 09/04/2001 “Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari”.

Qualora siano successivamente approvati provvedimenti regionali o statali che stabiliscono una diversa disciplina rispetto alle previsioni del presente bando (ad es. importi borse di studio, soglie Isee e Ispe ecc) il Direttore generale è autorizzato a emanare un proprio provvedimento che consenta un completo adeguamento del bando alla suddetta normativa.



Allegato A) - Comuni pendolari riferiti alle sedi delle diverse Istituzioni universitarie della regione Marche

Sede universitaria	Comune di residenza
ANCONA	Agugliano, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castellsellino, Castelfidardo, Castelplanio, Chiaravalle, Civitanova Marche, Falconara Marittima, Fano, Filottrano, Jesi, Loreto, Mondolfo, Monsano, Monte San Vito, Montefano, Montemarciano, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Pedaso, Pesaro, Polverigi, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Potenza Picena, Recanati, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico, Sirolo, Trecastelli.
ASCOLI PICENO	Acquasanta Terme, Castel di Lama, Colli del Tronto, Folignano, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Nereto, Palmiano, Roccafluvione, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Spinetoli, Venarotta
CAMERINO	Belforte del Chienti, Caldara, Castelraimondo, Cerreto D'Esì, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Montecalvo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Sefro, Serravalle di Chienti, Tolentino, Valfornace.
FABRIANO	Cerreto d'Esì, Esanatoglia, Fossato di Vico, Genga, Jesi, Matelica, Sassoferrato, Serra San Quirico, Sigillo.
FANO	Acqualagna, Ancona, Cartoceto, Castel Colonna, Cattolica, Colli al Metauro, Falconara Marittima, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Monteciccardo, Montefelcino, Monte Porzio, Pesaro, Ripe, San Costanzo, Sant'Ippolito, Senigallia, Riccione, Rimini, Tavullia, Terre Roveresche, Vallefoglia.
FERMO	Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Civitanova Marche, Cupramarittima, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Loreto, Magliano di Tenna, Massignano, Monsampietro Morico, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefiore dell'Aso, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte San Martino, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, San Benedetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio
JESI	Agugliano, Ancona, Airo, Belvedere Ostrense, Camerata Picena, Castellsellino, Castelplanio, Chiaravalle, Cingoli, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monteroberto, Morro d'Alba, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra De' Conti, Serra San Quirico, Staffolo.
MACERATA	Appignano, Belforte del Chienti, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Filottrano, Francavilla d'Ete, Loreto, Loro Piceno, Mogliano, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montegranaro, Montelupone, Morrovalle, Petriolo, Pollenza, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Severino Marche, Tolentino, Treia, Urbisaglia.
MATELICA	Camerino, Castelraimondo, Cerreto D'Esì, Esanatoglia, Fabriano, Gagliole, Genga, Pioraco, San Severino Marche, Sefro.
MONTECASSIANO	Appignano, Castelfidardo, Corridonia, Filottrano, Loreto, Macerata, Montefano, Montelupone, Osimo, Pollenza, Recanati, Treia, Urbisaglia.



PESARO	Ancona, Auditore, Cattolica, Colli al Metauro, Falconara Marittima, Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico, Mombaroccio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montelabbate, Morciano di Romagna, Petriano, Riccione, Rimini, Saludecio, San Costanzo, San Giovanni in Marignano, Senigallia, Tavullia, Vallefoglia.
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Acquaviva Picena, Alba Adriatica, Altidona, Ascoli Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castorano, Civitanova Marche, Colli del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cossignano, Cupramarittima, Fermo, Giulianova, Grottammare, Lapedona, Maltignano, Martinsicuro, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Monterubbiano, Moresco, Nereto, Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Ripatransone, Spinetoli, Tortoreto.
URBINO	Acqualagna, Auditore, Cagli, Cartoceto, Fermignano, Fossombrone, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Montelabbate, Peglio, Petriano, Sant’Angelo In Vado, Urbania, Vallefoglia.